

XIX LEGISLATURA



N. 9 – Marzo 2024

Le relazioni da obbligo di legge

Monitoraggio e controllo

**Servizio
per il Controllo
Parlamentare**

- Indice** — Premessa
— Relazioni presentate dal Governo (gennaio – febbraio 2024)
— Relazioni presentate da altri soggetti (gennaio – febbraio 2024)

XIX LEGISLATURA



Le relazioni da obbligo di legge

Monitoraggio e controllo

Servizio per il Controllo Parlamentare

N. 9 — Marzo 2024

**A cura del Servizio
per il Controllo Parlamentare**

06.6760 – 3381/3206

sgcp_segreteria@camera.it

X [@CD_contrparlam](#)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO

(GENNAIO – FEBBRAIO 2024)

Commissione I
Affari costituzionali

- **Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica e attività dell'UNAR**

Commissione VIII
Ambiente

- **Bonifica dei siti di discarica abusivi**
- **Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare**

Commissioni I e II
Affari costituzionali
Giustizia

- **Stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata**

Commissione II
Giustizia

- **Attuazione del regime carcerario di cui al cosiddetto "articolo 41-bis"**

Commissione X
Attività produttive

- **Attività del sistema camerale**
- **Attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative**

Commissioni III e IV
Affari esteri
Difesa

- **Relazione analitica sulle missioni internazionali e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024**

Commissione IV
Difesa

- **Avanzamento della ristrutturazione delle Forze armate**

Commissione XI
Lavoro

- **Attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili**
- **Attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale**

Commissioni III, IV e X
Affari esteri
Difesa
Attività produttive

- **Messa al bando delle mine antipersona**

Commissione V
Bilancio

- **Bilancio di genere**
- **Erogazione dell'otto per mille a diretta gestione statale e risultati ottenuti negli anni precedenti**
- **Andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)**

Commissione XII
Affari sociali

- **Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto "dopo di noi")**

Commissioni III e VII
Affari esteri
Cultura

- **Attività degli Istituti italiani di cultura e promozione della cultura e della lingua italiane all'estero**

Commissione VI
Finanze

- **Attività dell'Ente nazionale per il microcredito**
- **Prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo**

Commissione XIII
Agricoltura

- **Attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**

Commissioni V e X
Bilancio
Attività produttive

- **Contabilità speciale dei commissari straordinari dell'ex Ilva**

Commissioni VIII e IX
Ambiente
Trasporti

- **Sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei**
- **Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali**

Commissioni VIII e X
Ambiente
Attività produttive

- **Effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun***

Tutte le Commissioni permanenti

- **Stato di attuazione del PNRR (secondo semestre 2023)**

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI

(GENNAIO – FEBBRAIO 2024)

Commissione V Bilancio

- Coperture e quantificazioni degli oneri delle leggi (quadrimestre settembre-dicembre 2023)

Commissione VIII Ambiente

- Disciplina degli ambiti territoriali e degli enti di governo dell'ambito nel settore dei rifiuti
- Servizio idrico integrato

Commissione VI Finanze

- Quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia
- Rapporti tra fisco e contribuenti in Calabria
- Rapporti tra fisco e contribuenti in Emilia-Romagna
- Rapporti tra fisco e contribuenti nel Lazio
- Rapporti tra fisco e contribuenti nella provincia autonoma di Bolzano
- Rapporti tra fisco e contribuenti in Piemonte
- Rapporti tra fisco e contribuenti in Molise
- Rapporti tra fisco e contribuenti in Abruzzo
- Rapporti tra fisco e contribuenti in Sardegna
- Rapporti tra fisco e contribuenti nelle Marche
- Rapporti tra fisco e contribuenti nella provincia autonoma di Trento

Commissione IX Trasporti

- Attività dell'ANSFISA sulle reti interconnesse del sistema ferroviario e sulle reti ferroviarie isolate

Commissione XIII Agricoltura

- Attività dell'ISMEA a sostegno delle imprese agricole

Commissioni V e VII Bilancio Cultura

- Realizzazione del progetto Ryder Cup 2022

Indice

Premessa	1
RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO AL PARLAMENTO (GENNAIO – FEBBRAIO 2024)	7
I Commissione (Affari costituzionali)	9
Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica e attività dell'UNAR	9
II Commissione (Giustizia)	11
Attuazione del regime carcerario di cui al cosiddetto "articolo 41-bis"	11
IV Commissione (Difesa)	13
Avanzamento della ristrutturazione delle Forze armate	13
V Commissione (Bilancio)	15
Bilancio di genere	15
Erogazione dell'otto per mille a diretta gestione statale e risultati ottenuti negli anni precedenti	17
Andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)	19
VI Commissione (Finanze)	21
Attività dell'Ente nazionale per il microcredito	21
Prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo	23
VIII Commissione (Ambiente)	25
Bonifica dei siti di discarica abusivi	25
Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare	27
X Commissione (Attività produttive)	29
Attività del sistema camerale	29
Attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese <i>start-up</i> innovative	31
XI Commissione (Lavoro)	33
Attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili	33
Attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale	35

XII Commissione (Affari sociali)	37
Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto “dopo di noi”)	37
XIII Commissione (Agricoltura)	39
Attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)	39
Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)	41
Stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata	41
Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)	43
Relazione analitica sulle missioni internazionali e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024	43
Commissioni III (Affari esteri), IV (Difesa) e X (Attività produttive)	45
Messa al bando delle mine antipersona	45
Commissioni III (Affari esteri) e VII (Cultura)	47
Attività degli Istituti italiani di cultura e promozione della cultura e della lingua italiane all’estero	47
Commissioni V (Bilancio) e X (Attività produttive)	49
Contabilità speciale dei commissari straordinari dell’ex Ilva	49
Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)	51
Sistema di trasporto intermodale nell’area dei Campi Flegrei	51
Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali	53
Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)	55
Effetti per l’ecosistema marino della tecnica dell’ <i>airgun</i>	55
Tutte le Commissioni permanenti	57
Stato di attuazione del PNRR (secondo semestre 2023)	57

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI	
(GENNAIO – FEBBRAIO 2024)	59
V Commissione (Bilancio)	61
Coperture e quantificazioni degli oneri delle leggi (quadrimestre settembre–dicembre 2023).....	61
VI Commissione (Finanze)	63
Quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia	63
Rapporti tra fisco e contribuenti in Calabria	64
Rapporti tra fisco e contribuenti in Emilia–Romagna.....	66
Rapporti tra fisco e contribuenti nel Lazio	67
Rapporti tra fisco e contribuenti nella provincia autonoma di Bolzano.....	69
Rapporti tra fisco e contribuenti in Piemonte	70
Rapporti tra fisco e contribuenti in Molise	72
Rapporti tra fisco e contribuenti in Abruzzo	74
Rapporti tra fisco e contribuenti in Sardegna	76
Rapporti tra fisco e contribuenti nelle Marche	78
Rapporti tra fisco e contribuenti nella provincia autonoma di Trento.....	80
VIII Commissione (Ambiente)	82
Disciplina del settore dei rifiuti per gli ambiti territoriali e per gli enti di governo dell'ambito	82
Servizio idrico integrato	84
IX Commissione (Trasporti)	86
Attività dell'ANSFISA sulle reti interconnesse del sistema ferroviario e sulle reti ferroviarie isolate	86
XIII Commissione (Agricoltura)	89
Attività dell'ISMEA a sostegno delle imprese agricole	89
Commissioni V (Bilancio) e VII (Cultura)	91
Realizzazione del progetto Ryder Cup 2022	91

Premessa

■ Il presente *dossier* reca il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere al Parlamento in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; tale monitoraggio è esteso anche agli obblighi di relazione a carico di soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio per il Controllo parlamentare cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell'Assemblea, sia mediante l'individuazione degli obblighi informativi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l'accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell'abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni discendenti dall'analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono.

Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nei mesi di gennaio e febbraio 2024.

Le relazioni sono suddivise sulla base degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti cui sono assegnate.

Per ciascun documento esaminato vengono forniti l'inquadramento normativo e una sintesi del contenuto finalizzata a renderne più agevole la consultazione, evidenziando, ove presenti, i contenuti informativi concernenti l'attuazione di specifici provvedimenti legislativi.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2024 sono state annunciate **25 relazioni governative e 17 relazioni presentate da altri soggetti** trasmesse alle Camere in attuazione di disposizioni di legge, di cui si dà conto nelle schede informative contenute nella presente pubblicazione.

A seguire si dà conto dei **nuovi obblighi di relazione al Parlamento** individuati sulla base del monitoraggio delle disposizioni normative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel periodo gennaio–febbraio 2024, nonché dell'**abrogazione di obblighi già esistenti**.

Il [decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161](#) (*Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano*), prevede l'adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti), del **Piano strategico Italia–Africa**, denominato “**Piano Mattei**”. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

L’articolo 5 del citato decreto-legge stabilisce che entro il **30 giugno di ciascun anno il Governo** – previa approvazione da parte della Cabina di regia per il medesimo Piano¹ – trasmetta alle **Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano**, indicante le misure volte a migliorarne l’attuazione e ad accrescere l’efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti². Si segnala che i componenti della Cabina sono stati individuati dal [DPCM 6 marzo 2024](#).

L’articolo 1 del [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**³, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con **relazione annuale**, dati e notizie sullo **stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale**.

Si ricorda che l’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, nel testo previgente all’ultima modifica, prevedeva l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del

-
1. L’articolo 2 del decreto-legge n. 161 del 2023 prevede che la Cabina di regia per il Piano Mattei sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell’ICE–Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 161 del 2023.
 2. La relazione è predisposta dalla struttura di missione istituita dall’articolo 4 del decreto-legge n. 161 del 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità del medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#).
 3. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13, come riformulato dal decreto legislativo n. 219 del 2023, il Garante nazionale del contribuente è organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia ed è **scelto e nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze** per la durata di **quattro anni**, rinnovabile **una sola volta** tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.

contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate⁴. Il comma 13-*bis* dell’articolo 13 disponeva che con relazione annuale i Garanti regionali e delle province autonome fornissero al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Il decreto legislativo n. 219 del 2023, all’articolo 2, ha disposto la **soppressione dei Garanti regionali e delle province autonome** a decorrere dalla data di entrata in vigore del **regolamento** (previsto dal medesimo articolo 2) volto a stabilire il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, **da adottarsi** entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**. Alla soppressione dei Garanti regionali e delle province autonome consegue, ovviamente, il **venire meno dell’obbligo per i Garanti medesimi a riferire alle Camere con propria relazione annuale**.

L’articolo 1 del [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221](#) (*Disposizioni in materia di adempimento collaborativo*), ha apportato una serie di modifiche [al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](#), recante misure sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, che regola, tra l’altro, il **regime dell’adempimento collaborativo** (articoli da 3 a 7-*bis*).

In particolare, il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha soppresso il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2015. Tale articolo, che interviene su ambito applicativo e aspetti procedurali del regime dell’adempimento collaborativo, al comma 4 disciplinava la fase di prima applicazione dell’istituto (riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni⁵) e prevedeva che il **Ministero dell’economia e delle finanze** trasmettesse annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una **relazione sullo stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo**⁶. L’obbligo di relazione è pertanto venuto meno.

4. Si ricorda che il testo originario dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000 aveva previsto i Garanti regionali e delle province autonome quali organi collegiali costituiti da tre componenti. I Garanti sono divenuti organi monocratici a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4, comma 36, della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#), che è contestualmente intervenuta sui criteri di nomina.

5. Il soppresso comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, stabiliva che in fase di prima applicazione il regime fosse riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari

L'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2023, n. 223](#) (*Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana*), concede al medesimo Istituto un contributo annuo pari a **5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**. Ciò al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia. L'articolo 1, al comma 2, stabilisce altresì che l'**Istituto della Enciclopedia italiana** riferisca annualmente alle **Commissioni parlamentari competenti** sugli **obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto in merito alle attività finanziate**.

L'**articolo 14** del [decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181](#), interviene in materia di **procedure competitive per l'assegnazione del servizio a tutele gradual**i (di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#)) e di **tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica**. Per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni di tutela, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, il comma 7 dell'articolo 14 prevede lo svolgimento di specifiche **attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica** praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradual. Il medesimo comma 7 stabilisce che lo svolgimento delle attività di monitoraggio sia affidato alla **società Acquirente unico S.p.A.**, secondo criteri e modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Il comma 7 dell'articolo 14 dispone, inoltre, che **gli esiti delle attività di monitoraggio** siano contenuti in una **relazione trasmessa dall'ARERA** alle **Commissioni parlamentari, competenti per materia**, entro il **31 marzo 2025** e, successivamente, con **cadenza annuale** a decorrere da tale data.

o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro. Il comma 4 prevedeva altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabiliti i criteri in base ai quali individuare, progressivamente, gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Si stabiliva, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fosse determinato, entro il 31 dicembre 2016, il termine finale della fase di prima applicazione del regime. Con [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2016](#) il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo è stato fissato al **31 dicembre 2019**.

6. In attuazione della previsione recata dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2015 è stata trasmessa una sola relazione con dati aggiornati al 30 giugno 2017 ([Doc. CCLVI, n. 1](#)).

L'articolo 18 del [decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#), novellando l'articolo 58-*bis* del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), istituisce una **sezione speciale del Fondo per la garanzia delle PMI** per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dai Fondi pensione che, a partire dal 1° gennaio 2020, investano, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle pubbliche amministrazioni, risorse per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese. L'articolo 58-*bis*, come modificato, prevede che per le finalità perseguite il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del **Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia"**, istituito il 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione⁷. Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 58-*bis*, stabilisce che il Comitato Previdenza Italia definisca specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali informi il Parlamento con cadenza biennale sulle attività svolte dal Comitato**.

7. Si ricorda che l'articolo 3-*bis* del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), aveva in precedenza modificato l'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, sostituendo al Comitato previdenza Italia l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza). Il citato articolo 3-*bis* è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 215 del 2023.

RELAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO AL PARLAMENTO
(GENNAIO – FEBBRAIO 2024)

I Commissione (Affari costituzionali)

[Doc. CXXX, n. 2](#) (Annuncio 9/1/2024)

Relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull'attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR)
(Dati relativi all'anno 2022)



**Presentata dalla
Ministra per
la famiglia, la
natalità e le pari
opportunità**

L'articolo 7 del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#), (*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*), ha istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'**Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR)**, tra i cui compiti vi è quello di redigere una **relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela**. Si segnala che l'articolo 5-*bis* del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), inserito dall'articolo 1 della [legge 23 dicembre 2021, n. 238](#), ha assegnato all'UNAR anche il **compito** di promuovere la parità e rimuovere **qualsiasi forma di discriminazione** nei confronti dei **lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione** all'interno dell'Unione europea.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione descrive in primo luogo l'**attività svolta dall'UNAR** nell'annualità **2022** in collaborazione con **numerosi organismi internazionali** (l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, l'Organizzazione mondiale del lavoro ed altri) e **in ambito europeo**, nonché volte alla **elaborazione e adozione delle strategie nazionali** di prevenzione e contrasto all'antiziganismo e alle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT+. Vengono poi segnalate le iniziative e le attività di informazione e sensibilizzazione dell'UNAR dedicate all'approfondimento di fenomeni complessi quali l'antisemitismo, l'omofobia, l'*hate speech* e il razzismo nel mondo dello sport.

La relazione si focalizza quindi sull'analisi dei **dati acquisiti nel 2022 attraverso il *Contact center*** di cui si avvale l'UNAR per raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, procedure ed azioni che pregiudicano la parità di trattamento tra le persone, provenienti sia da vittime che da testimoni o enti ed associazioni. Al riguardo viene evidenziato il **significativo aumento dei casi trattati nel 2022, complessivamente 3.122**,

(dati tre volte più alti rispetto a quelli del 2020) di cui **2.840 considerati “pertinenti”** (il 91% del totale). Il raffronto con le rilevazioni dell’ultimo triennio evidenzia **due tendenze**: la **riduzione delle discriminazioni basate sul fattore etnico–razziale** e la **costante crescita di quelle legate alla disabilità**. Sebbene l’origine etnico–razziale continui ad essere la fonte principale della discriminazione (il **49,8% dei casi**), nel 2020 rappresentava il 59,7% dei casi lavorati. L’unica voce di questa categoria a cui corrisponde un costante **aumento delle segnalazioni** è quella relativa a **“Rifugiati e richiedenti protezione internazionale”** (nel 2022 6,7%), tendenza questa che secondo la relazione potrebbe essere in parte legata all’ondata di profughi in fuga dalla guerra tra Russia e Ucraina. Il fattore di **discriminazione religione o convinzioni personali** continua a essere il **secondo per incidenza** nel 2022 (**17,9%**), ma l’andamento di questo indicatore nel triennio è altalenante. Le discriminazioni su base antisemita continuano ad essere le più frequenti della categoria. Inedito nello scenario del 2022 è l’aumento delle denunce riconducibili alle **“Credenze personali”** (**3,8%** del totale), tendenza a cui corrisponde, in parallelo, un’impennata delle discriminazioni in **ambito sanitario**, fenomeno legato alla campagna vaccinale contro il Covid–19 e alle misure pandemiche. Oscillano gli episodi legati a **“Orientamento sessuale e identità di genere”** assestati al 14,3% nel 2022 (dopo il 16,3% del 2021 e il 10,2% del 2020). **Raddoppiano** invece le discriminazioni riguardanti l’area della **“disabilità”**. L’incidenza dei casi pertinenti è salita all’**11,9% del 2022** rispetto al 7,7% del 2021 e al 5,4% del 2020.

La relazione illustra, infine, gli **orientamenti giurisprudenziali emersi nel 2022 sul versante delle discriminazioni** (anche con specifico riguardo alle persone LGBT+, con disabilità e su base religiosa), segnalando la **nascita di nuove forme di discriminazione** che si aggiungono a quelle “tradizionali”, e l’emergere dell’**uso del web** come **spazio privilegiato dell’intolleranza** nei confronti di ogni generica percezione di **diversità**.

Il Commissione (Giustizia)

[Doc. CXVII, n. 1](#) (Annuncio 26/2/2024)

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 279 del 2002, recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (Dati relativi agli anni 2021–2023)



Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

L'articolo 5 della [legge 23 dicembre 2002, n. 279](#) (*Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*), stabilisce che **ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri** presenti al Parlamento una relazione sullo **stato di attuazione della medesima legge**.

Sintesi del contenuto

La relazione fornisce elementi di aggiornamento sul regime detentivo speciale di cui all'**articolo 41-bis** dell'ordinamento penitenziario. In particolare, si riferisce che il circuito 41-bis consta di **12 sezioni maschili, una femminile ed una casa di lavoro per internati** ed ospita, attualmente, **725 soggetti**, ripartiti nei diversi istituti, come esplicitato in un'apposita tabella riepilogativa.

Il documento rileva che, al fine della migliore gestione penitenziaria dei ristretti, continua il rapporto di collaborazione e di reciproco scambio di informazioni con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le Procure distrettuali. Si fa altresì presente che sono state adottate iniziative volte a mantenere sempre alta la funzionalità ed il rigore dell'istituto, anche uniformandone il più possibile la concreta attuazione, in linea con il contenuto della [circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017](#) che contiene disposizioni dettagliate volte a regolamentare ogni aspetto della vita quotidiana dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis.

Particolare attenzione viene posta nell'attuare le misure previste dalla normativa per rendere efficace ed omogenea la gestione del circuito speciale: **vigilanza costante ed attenta del personale di polizia penitenziaria nell'ambito delle sezioni 41-bis**, che provvede a relazionare ogni evento degno di nota; **intensificazione dei controlli** sulla corrispondenza epistolare sottoposta a visto di censura, sui colloqui visivi audio-video registrati e **su ogni canale consentito di comunicazione con l'esterno**.

La relazione rileva che **l'andamento del regime speciale si è mantenuto costante nel corso degli anni**, come si evince dai dati statistici riportati nella relazione stessa, concernenti gli anni dal **1993 al 2023**.

Vengono, infine, forniti (con riferimento agli anni 2021–2023) i dati inerenti all'**applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis**

dell'ordinamento penitenziario nei confronti di alcuni soggetti già sottoposti al circuito 41-*bis*, in virtù dei comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.

IV Commissione (Difesa)

[Doc. XXXVI-bis, n. 2](#) (Annuncio 13/2/2024)

Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Dati relativi all'anno 2023)



**Presentata dal
Ministro della
difesa**

L'articolo 12 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) (*Codice dell'ordinamento militare*), al comma 2, prevede che il **Ministro della difesa** presenti **annualmente, entro il 31 gennaio**, una **relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione delle Forze armate**, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni, evidenziando le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate. Si ricorda che il processo di riordino ordinamentale e strutturale delle Forze armate è stato sostanzialmente delineato dalla [legge 31 dicembre 2012, n. 244](#), con la quale il Governo è stato delegato a revisionare in senso riduttivo l'assetto strutturale e organizzativo e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa. Tale legge ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, da 190.000 a 150.000 le unità delle tre Forze armate e da 30.000 a 20.000 unità il personale civile della Difesa. L'esercizio della delega è avvenuto con l'adozione dei [decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7](#) e [n. 8](#), riguardanti, rispettivamente, la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa, integrati dal [decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91](#). Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, ha introdotto nel **decreto legislativo n. 66 del 2010 l'articolo 2188–quinquies**. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, **nell'ambito della relazione annuale al Parlamento** prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto n. 66 del 2010, il **Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo**, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, **degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa**.

Si segnala che la [legge 5 agosto 2022, n. 119](#), ha **prorogato al 2033** il termine per la **riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate** e delegato il Governo ad adottare (articolo 9), entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare un **incremento organico, non superiore alle 10.000 unità** (rispetto alle citate 150.000 unità stabilite dalla legge n. 244 del 2012) del personale militare delle Forze armate, ricorrendo ai risparmi generati dalla stessa legge n. 244.

Sintesi del contenuto

La relazione riferisce che il **programma di revisione** dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate è **stato completato il 31 dicembre 2019** con l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinqües* del decreto legislativo n. 66 del 2010. Si fa quindi presente che nel corso del 2023 sono stati adottati provvedimenti ordinativi di soppressione di "minore portata" (che rimanevano da attuare entro la fine del 2024) a cui vanno aggiunti i provvedimenti integrativi derivanti da studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati Maggiori di Forza Armata\ Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dallo Stato Maggiore della Difesa. L'attività ordinativa delle Forze armate e interforze nell'anno 2023 ha inoltre inteso migliorare le capacità dello Strumento militare tramite "costituzioni" di elementi di organizzazione, dettate dai diversi scenari di crisi internazionale, dalle esigenze capacitive e di integrazione dei nuovi domini operativi (spazio e *cyber*) e da una maggiore sinergia con gli altri organismi di sicurezza, con il mondo accademico, con i centri di ricerca e con il comparto industriale.

Complessivamente, sono stati adottati **148 provvedimenti** (riportati in apposita scheda annessa alla relazione) di soppressione, riconfigurazione ovvero costituzione, di cui **141 afferenti alle strutture ordinarie delle Forze armate** (compresi i 5 provvedimenti adottati dall'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari dell'Arma), mentre altri **7 provvedimenti** sono stati adottati in ambito **area tecnico-operativa interforze**.

La relazione fa presente che l'assetto dello strumento militare delineato con le rimodulazioni fin qui effettuate non può considerarsi definitivo, richiedendo costanti verifiche di sostenibilità rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente e alla sua contestuale rispondenza agli impegni da assolvere. Si ricorda, quindi, che al fine di **preservare le capacità operative delle Forze armate** rispetto ai profondi **cambiamenti del panorama geopolitico**, gravato dalla **crisi tra Russia e Ucraina** e dalla complessa **situazione israelo-palestinese**, l'impianto della legge n. 244 del 2012 è stato superato in termini qualitativi e quantitativi dalla legge 5 agosto 2022, n. 119, e dal discendente [decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185](#), consentendo l'**aumento del volume organico** delle Forze armate a **160.000 unità**.

V Commissione (Bilancio)

[Doc. CCXX, n. 2](#) (Annuncio 10/1/2024)

Relazione sul bilancio di genere

(Dati relativi all'esercizio finanziario 2022)



Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

L'articolo 38–septies della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (*Legge di contabilità e finanza pubblica*) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii la sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere finalizzata alla valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, disponendo che il **Ministro dell'economia e delle finanze** trasmetta alle Camere una **relazione** sulla **sperimentazione** e successivamente sui **risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere**. Il medesimo articolo prevede inoltre che la **metodologia generale del bilancio di genere** ai fini della rendicontazione, venga definita, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 giugno 2017](#).

Sintesi del contenuto

La relazione illustra in primo luogo la **metodologia utilizzata** per la predisposizione del bilancio di genere, in Italia prodotto “**a consuntivo**”, osservando che al suo inserimento nell'ambito di un quadro strategico di obiettivi per la riduzione dei divari di genere concorrono la [Strategia nazionale per la parità di genere 2021–2026](#) e l'attuazione della riforma prevista dalla *milestone* MIC1–110 della riforma 1.13 del PNRR, con la trasmissione al Parlamento il 30 novembre 2023 della [documentazione](#) prevista da tale riforma. Si fa presente quindi che ai fini del monitoraggio dei principali divari di genere nell'economia e nella società si è individuata, nel tempo, un'ampia batteria di **indicatori**, suddivisi per aree tematiche, **aggiornati annualmente**, il cui numero è passato da 39 nel 2016 a **180 nel 2022**. Nell'ambito dei diversi capitoli, come per le precedenti edizioni della relazione, vengono approfondite una pluralità di tematiche afferenti alla prospettiva di genere attraverso l'introduzione di riquadri tematici (oggetti di uno specifico indice). Il **primo capitolo** analizza i principali **divari di genere nell'economia e nella società**, valutati, oltre che nel **confronto internazionale**, con riferimento al **mercato del lavoro**, ai temi della conciliazione tra **vita privata e professionale**, alla **previdenza e assistenza**, all'**istruzione** e agli interventi contro gli **stereotipi di genere**. Ulteriori profili indagati riguardano la **partecipazione ai processi decisionali** economici, politici e amministrativi

e il **contrasto alla violenza di genere**. Vengono inoltre analizzati i comportamenti e gli stili di vita, non neutrali al genere, che incidono su **salute e qualità della vita**, con riguardo anche alla salute mentale e al problema delle tossicodipendenze.

Il **secondo capitolo** tratta i **divari di genere nell’ambito del personale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri**. Sono approfondite questioni specifiche, tra le quali il lavoro *part-time* in relazione alle esigenze di cura dei figli, i congedi parentali, lo *smart working* e i servizi forniti dalle amministrazioni per favorire la conciliazione vita-lavoro, le iniziative di formazione alla cultura di genere e la predisposizione del Piano triennale di azioni positive, ai sensi dell’articolo 48 del [decreto legislativo 11 aprile 2016, n. 198](#). Il **terzo capitolo** offre una disamina degli **interventi normativi adottati nel 2022** (taluni ancora di risposta all’emergenza pandemica), anche in ambito europeo, per promuovere le pari opportunità o agire su alcune diseguaglianze, segnalandone l’eventuale finanziamento in bilancio con riguardo, tra l’altro, alle previsioni contenute nelle **leggi di bilancio per il 2022 e per il 2023**.

Il **quarto capitolo** fornisce una lettura secondo la prospettiva di genere delle **entrate dello Stato** con riguardo, tra l’altro, al diverso impatto su uomini e donne delle principali **politiche tributarie** e alle **agevolazioni fiscali** finalizzate a minimizzare le **differenze di genere**; si dà altresì conto delle risultanze dell’analisi per genere sui **redditi IRPEF** e sui regimi agevolativi finalizzati al “rientro dei cervelli”.

Il **quinto capitolo** espone una riclassificazione delle spese del conto del **bilancio dello Stato 2022** secondo una prospettiva di genere (“dirette a ridurre le diseguaglianze”; “sensibili”; “da approfondire”; “neutrali”), nonché una sintesi degli esiti delle politiche settoriali delle amministrazioni dello Stato volte a incidere sui divari di genere, censite tramite questionari. Uno specifico paragrafo riguarda le **spese fuori bilancio**.

Costituiscono infine parte integrante della relazione la **rassegna delle disposizioni volte alla riduzione di divari di genere** adottate in Italia **dal secondo dopoguerra al 2022**, nonché le risposte delle amministrazioni ai **questionari relativi alle politiche del personale e a quelle settoriali** in una chiave di genere.

[Doc. LXIV, n. 2](#) (Annuncio 26/2/2024)

Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti (Dati aggiornati al 31 dicembre 2023)



Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Il [decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76](#) (*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale*), disciplina criteri e procedure per **l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla **diretta gestione statale**. L'articolo 8 del decreto prevede che il **Presidente del Consiglio dei ministri** riferisca **annualmente** al **Parlamento** sull'**erogazione dei fondi** dell'anno precedente e sulla verifica dei **risultati ottenuti** mediante gli interventi finanziati. Alla **ripartizione** della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono ammessi esclusivamente gli **interventi straordinari** per il contrasto alla **fame nel mondo**, in caso di **calamità naturali**, per l'**assistenza ai rifugiati**, per la **conservazione dei beni culturali** e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli **immobili adibiti all'istruzione scolastica**. Il [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105](#), ha introdotto (articolo 8) una **nuova tipologia di intervento** diretta al **recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**.

Sintesi del contenuto

La relazione riferisce che per l'**anno 2022** l'importo destinato dai contribuenti alla diretta gestione statale è di **237.121.752 euro** e che, per la medesima annualità, in ragione delle decurtazioni derivanti da diversi interventi normativi ancora vigenti, l'**importo disponibile** è pari a **103.329.302 euro** (43,56%). In particolare, ai sensi dell'articolo 18 della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#) all'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)** deve essere trasferita una quota pari al **20 per cento dell'intero ammontare disponibile**, pari a **20.665.860,40 euro**. La **quota residua da ripartire tra le categorie di intervento ammesse** ammonta a **82.663.441,60 euro** (pari a **16.532.688,32 euro** per ciascuna categoria, ai quali si sommano i risparmi di spesa e i residui degli anni precedenti). La **dotazione finale complessiva** per l'annualità 2022 è pertanto di **106.422.198,91 euro**. Con decreto del Capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo 8 giugno 2023 si è provveduto a trasferire (ai sensi dell'articolo 1, co. 172, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)) al Ministero dell'istruzione e del merito la quota di competenza della **categoria "edilizia scolastica"**. Con riferimento alle altre quattro categorie di intervento soggette alla

valutazione delle competenti Commissioni tecniche (una per ogni tipologia di intervento), la relazione segnala che entro la scadenza del **30 settembre 2022**, sono pervenute **316 istanze**, di cui **124 finanziate**, per un ammontare da distribuire pari a **52.364.753 euro**.

La relazione fa quindi presente che a valere sui **fondi** per l'anno **2023** sono state presentate in totale **366 domande di finanziamento** (la cui istruttoria si concluderà nel corso del 2024), dando conto della ripartizione per categoria di intervento. Le risorse disponibili per l'anno 2023 sono pari a **149.479.409 euro**, da decurtare del 20% (pari a **29.895.881,80 euro**) da devolvere all'AICS. L'importo, che a seguito della modifica recata dall'articolo 46-*bis*, co. 4, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#) sarà da suddividere tra le categorie in misura direttamente proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, è quindi di **119.583.527,20 euro**. La possibilità per il contribuente di scegliere la tipologia di intervento ha determinato un incremento delle opzioni a favore dello Stato dal 16,59 al 24,63 per cento, e dei contribuenti da circa 2,8 milioni a circa 4 milioni. Si evidenzia, inoltre, che nel **periodo 2018–2023** le **risorse** disponibili sono **cresciute** in maniera esponenziale, passando **da circa 44 a circa 150 milioni di euro**; la crescente disponibilità di risorse ha determinato il finanziamento anche di progetti che presentano difficoltà in fase di gestione e rendicontazione. Alla data del **31 dicembre 2023** i progetti conclusi in attesa di verifica della rendicontazione finale da parte della Commissione tecnica ovvero di liquidazione del saldo sono **94**; i progetti **ancora in corso di realizzazione sono 310**, contro i 420 dell'anno precedente ed i 370 del 2021. Per **24 progetti** sono state attivate le procedure di revoca, recupero coatto, contenzioso a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato. La relazione analizza quindi la distribuzione geografica dei progetti finanziati nel 2021–2022 e presenta due approfondimenti legati, rispettivamente, alla destinazione da parte dell'AICS della quota di risorse conferite alla medesima Agenzia (pari a 40.010.030 euro nel triennio 201–2023) e da parte del Ministero dell'istruzione e del merito. Si riportano, infine, le tabelle riepilogative dei progetti in corso di realizzazione e delle pratiche in gestione.

[Doc. LIX, n. 2](#) (Annuncio 29/2/2024)

Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)



Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

L'articolo 10 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), al comma 10-*ter*, prevede che il **Ministro dell'economia e delle finanze**, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, predisponga, entro il **15 febbraio di ciascun anno**, una relazione da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti **Commissioni parlamentari** in cui sia evidenziata **l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)** sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Si ricorda che il **Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile**, istituito con [DPCM 11 novembre 2016](#), ha selezionato **dodici indicatori** afferenti a **otto domini del BES** monitorati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei suoi rapporti annuali, adottati con [DM 16 ottobre 2017](#).

Sintesi del contenuto

La relazione consta di **tre capitoli**, il primo dei quali offre un **quadro di sintesi** della *performance* registrata fino al 2022 per i **dodici indicatori BES** e delle **previsioni per il periodo 2023–2026** elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il **secondo capitolo** dà conto delle **principali misure contenute nella Legge di bilancio 2024** ([legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)) **rilevanti per l'andamento degli indicatori BES**. In particolare, tra le misure più significative che interessano gli indicatori del dominio “Benessere economico” figurano quelle per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, il rifinanziamento dei contratti per il personale pubblico per il triennio 2022–2024 e la proroga degli schemi di pensionamento anticipato. Il secondo capitolo contiene inoltre un *focus* avente a oggetto “**Le spese del bilancio dello Stato secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile**”. Il **terzo capitolo** della relazione dedica a ciascuno dei **dodici indicatori BES** un distinto paragrafo che include **un'analisi statistica descrittiva** e fornisce, per i nove indicatori per cui è possibile effettuare delle previsioni o delle valutazioni di impatto, **l'andamento stimato nel periodo 2023–2026**. Il capitolo contiene inoltre **quattro focus** di approfondimento.

In particolare, per quanto attiene ai **tre indicatori BES** afferenti al **dominio “Benessere economico”**, la relazione riferisce che il **reddito disponibile lordo corretto (RDLC) pro capite nominale** continua, dopo l'interruzione del 2020, il percorso di crescita, registrando nel 2022 la variazione annuale più alta dal 2008 (**+5,6 per cento a/a**). Anche nel quadriennio di previsione, il RDLC *pro capite* nominale è stimato in crescita, seppur con variazioni annue progressivamente più contenute. Per l'indicatore **disuguaglianza del reddito netto**

(S80/S20), il dato definitivo fornito dall'ISTAT per il **2021** indica il **rapporto S80/S20 a 5,6, in lieve riduzione rispetto al 2020 (5,9)**. Per il 2022, la stima macroeconomica dell'ISTAT si attesta a 5,8, prospettando quindi un lieve peggioramento rispetto all'anno precedente, mentre nel triennio successivo si prevede un andamento dell'indicatore sostanzialmente stabile rispetto ai livelli del 2022. La relazione riferisce poi che, in base alla serie storica ricostruita dall'ISTAT a seguito dell'**aggiornamento della metodologia di stima** recentemente introdotto, **l'incidenza della povertà assoluta**, il terzo indicatore del dominio "Benessere economico", **ha raggiunto nel 2022 i livelli più elevati dal 2014: 8,3 per cento a livello familiare (+2,1 per cento) e 9,7 per cento a livello individuale (+2,8 per cento)**. Al contempo, **l'intensità della povertà**, che segnala "quanto poveri sono i poveri", si è attestata, invece, sul **valore più basso dall'inizio della serie storica (18,2 per cento)**.

Quanto agli **indicatori del dominio salute**, nel 2022 la "**speranza di vita in buona salute**", **si è ridotta di 0,4 anni**. Tale contrazione, sommata a quella osservata nel 2021, ha spinto l'indicatore su livelli (60,1 anni) inferiori al 2020, ma in aumento di 1,5 anni rispetto al 2019. L'indicatore **eccesso di peso standardizzato** registra nel 2022 una sostanziale stabilità imputabile ad una dinamica differenziata tra generi (+0,3 e -0,2 punti percentuali rispettivamente per donne e uomini).

Vengono quindi forniti i dati inerenti agli **ulteriori indicatori BES**: uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (UPIF); tasso di mancata partecipazione al lavoro con relativa scomposizione per genere (TMP); rapporto tra il tasso di occupazione delle madri tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne senza figli (ORM); indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO₂ e altri gas climalteranti; indice di abusivismo edilizio.

VI Commissione (Finanze)

[NN. 4, n. 16](#) (Annuncio 10/1/2024)

Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Ente nazionale per il microcredito (Dati relativi all'attività svolta negli anni 2021 e 2022)



**Presentata dal
Ministro delle
imprese e del
made in Italy**

L'articolo 30 della [legge 20 marzo 1975, n. 70](#) (*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*), prevede che **entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero** trasmetta al Parlamento una **relazione sull'attività svolta**, sui **bilanci di previsione** e sulla **consistenza degli organici degli enti pubblici non economici** sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Si ricorda che l'[Ente nazionale per il microcredito \(ENM\)](#), ai sensi dell'articolo 8 del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, con compiti di promozione, indirizzo e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea e di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza, in conformità alla [Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2010](#). L'ENM svolge inoltre ruoli di promozione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione e ricopre il ruolo di punto di contatto nazionale dello EPMF (*European Progress Microfinance Facility*), lo strumento di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, cofinanziato dal programma Progress ([Decisione 283/2010/UE](#)).

Presso l'Ente è stato istituito l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione elenca le attività poste in essere negli anni 2021 e 2022 dall'Ente nazionale per il microcredito quale coordinatore nazionale degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi UE. In particolare, si segnala che le **pratiche di microcredito** presso istituti finanziari convenzionati sono passate da **739** (nel 2021) a **659** (nel 2022) e che **l'importo dei finanziamenti** di microcredito concessi da tali istituti è stato pari a **20.906.368 euro nel 2021** e a **21.528.214 euro nel 2022**. La relazione elenca i progetti gestiti dall'Ente (5 nel 2021 e 16 nel 2022). Informazioni di dettaglio concernenti ciascun progetto (in particolare,

si riportano finalità e destinatari, risorse destinate e date di inizio e fine) sono fornite in apposito allegato alla relazione medesima. Ulteriori allegati informativi riguardano: i soggetti pubblici coinvolti nelle iniziative di collaborazione dell'ENM e le materie oggetto di tali iniziative; i programmi e le iniziative di cooperazione internazionale realizzati o in corso di realizzazione da parte dell'ENM negli anni 2021 e 2022; gli studi, le ricerche ed i convegni realizzati dall'Ente; le attività a matrice europea attuate dall'ENM negli anni 2021 e 2022, con specifico riferimento alle progettualità finanziate dai Fondi europei a gestione diretta e dalle risorse del programma *Recovery and Resilience Facility* (PNRR) e all'adesione a *network* e reti europee; i protocolli d'intesa, gli accordi e le convenzioni promossi, perfezionati o attuati dall'ENM negli anni 2021 e 2022 (precisando che il totale degli atti sottoscritti nel 2021 è pari a 107 e di quelli sottoscritti nel 2022 è pari a 70); l'elenco degli sportelli territoriali di microcredito, costituiti sull'intero territorio nazionale presso soggetti pubblici e privati (il cui numero è passato da 140 del 2021 a 111 del 2022); l'inquadramento contrattuale e la tipologia di remunerazione del personale che ha svolto attività di tutoraggio negli anni 2021 e 2022.

La relazione fornisce quindi i **principali dati di bilancio** per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e riepiloga le **risultanze economiche e finanziarie più significative**.

Alla luce del risultato d'esercizio, il **patrimonio netto dell'Ente si attesta nel 2022 a 1.589.569 euro** (1.747.335 euro nel 2021), registrando un **decremento di 157.766 euro rispetto all'esercizio precedente**, pari al disavanzo economico di esercizio.

Viene infine illustrata la **dotazione organica** per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Oltre ai già richiamati Allegati, la relazione è corredata dai **bilanci preventivi** e dai **conti consuntivi** relativi alle annualità considerate.

[Doc. LXXXII, n. 1](#) (Annuncio 5/2/2024)

Relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità (Dati relativi all'anno 2022)



Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

Il [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), all'articolo 30-ter, istituisce nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, un **sistema pubblico di prevenzione (SCIPAFI)**, sul piano amministrativo, delle **frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti**, con specifico riferimento al furto di identità. Il sistema può essere utilizzato anche per funzioni di supporto alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di **riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità** in settori diversi da quelli del credito al consumo, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. Il sistema è basato su un **archivio centrale informatizzato** (di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, che per la gestione si avvale di **Consap S.p.A.**, sulla base di un'apposita convenzione, sottoscritta il 19 dicembre 2022) e sul **Gruppo di lavoro** previsto dal citato articolo 30-ter. Tale articolo dispone altresì che il **Ministro dell'economia e delle finanze**, entro il **30 aprile di ciascun anno**, riferisca al **Parlamento**, sulla base della relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, in ordine ai **risultati dell'attività di prevenzione delle frodi** svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sintesi del contenuto

La relazione descrive in primo luogo il **quadro normativo che disciplina il Sistema di prevenzione delle frodi (SCIPAFI)**, quale delineato, in particolare, dal regolamento attuativo di cui al [decreto ministeriale 19 maggio 2014, n. 95](#). Si riferisce poi sul proseguo nel 2022 del percorso di adeguamento di tale Sistema al [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#) (*General Data Protection Regulation* – GDPR), nonché in merito alle attività e ai contatti finalizzati al **collegamento del Sistema con la banca dati dei documenti smarriti o rubati e con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, entrambe nella titolarità del Ministero dell'interno.

Il documento illustra quindi le **modalità operative del Sistema** e mostra l'**andamento annuale delle richieste di riscontro** dall'entrata in esercizio del Sistema nel **2015** fino al **31 dicembre 2022**. Nel 2022 le richieste di riscontro sono state circa **22.700.000** (con un incremento del **16 per cento** rispetto al 2021). Nel corso dell'anno la **categoria di soggetti aderenti** che ha effettuato globalmente il **maggior numero di richieste di riscontro** è stata quella delle **banche e delle società finanziarie** (circa 15.150.000 riscontri effettuati),

seguita dai gestori di identità digitale e dalle imprese di assicurazione.

La relazione analizza quindi l'impatto (protrattosi nel 2022) dell'emergenza pandemica sul Sistema di prevenzione e fornisce, in distinti paragrafi, i dati inerenti al convenzionamento degli aderenti diretti e indiretti al Sistema e all'accesso dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ulteriori dati riportati riguardano l'attività di **recupero delle somme dovute dai soggetti tenuti ad aderire al Sistema di prevenzione**, effettuata da Consap S.p.A. anche tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale azione ha dato luogo, allo stato, al **recupero di 607.540 euro** nei confronti di 58 aderenti.

Vengono quindi illustrate le attività svolte nel 2022 dal Gruppo di lavoro, con particolare riguardo alla **valutazione delle ipotesi di ampliamenti del Sistema di prevenzione** ad esso sottoposte nel 2020 e nel 2021 (con riferimento a nuovi soggetti aderenti e a ulteriori dati oggetto di riscontro) e all'elaborazione di un primo **modello di efficacia** basato su un insieme di indicatori atti a misurare il contributo di SCIPAFI nella prevenzione delle frodi. Si dà inoltre conto dell'attività di promozione dell'utilità del Sistema ai fini antifrode, nonché della predisposizione del **testo di un nuovo regolamento attuativo del medesimo Sistema**, volto a renderlo più adeguato a fronteggiare le più recenti tipologie di frode derivanti dalla tecnologia applicata al mondo della finanza, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni (*fintech, insurtech, bigtech*). Si forniscono, infine, i **dati economico/finanziari relativi all'esercizio 2021 di SCIPAFI**, che si è chiuso con un **avanzo di 3.408.185 euro**.

VIII Commissione (Ambiente)

[Doc. CLXXXVIII, n. 3](#) (Annuncio 5/2/2024)

Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C- 196/13)
(Dati relativi al periodo gennaio-giugno 2023)



Presentata dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale

L'articolo 22 del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#) (*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*), dispone che **tutte le risorse finanziarie statali** destinate, a qualsiasi titolo, alla **messa a norma delle discariche abusive** oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla **procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077**, siano assegnate al **commissario straordinario** nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il medesimo articolo 22 stabilisce che il **commissario straordinario comunichi semestralmente** al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle **Commissioni parlamentari competenti**, l'importo delle **risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive** e che presenti un **dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive** oggetto della sentenza di condanna.

Sintesi del contenuto

La relazione, articolata in tre volumi, ricostruisce il **contesto che ha originato la missione del Commissario straordinario** e illustra dettagliatamente il **metodo operativo** adottato per il **risanamento delle discariche abusive** ispirato, tra l'altro, alla logica di ridurre i tempi di bonifica dei siti oggetto di condanna, al fine di contenere l'ammontare della **sanzione europea**. Ciò in quanto la Corte di giustizia UE, oltre ad una **somma forfettaria di 40 milioni** di euro, ha inflitto all'Italia una penalità iniziale di **42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo** nell'attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13). Da tale penale, da liquidarsi sino alla permanenza in stato di infrazione di ciascuna discarica, vengono detratti gli importi semestrali di 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e di 200.000 euro per ogni altra discarica nel frattempo posta a norma, su richiesta avvalorata dalla documentazione probante. Dal **2 dicembre 2014 al 2 dicembre 2022** l'Italia ha

corrisposto all'UE una **sanzione complessiva di 307.000.000 euro**. Per quanto attiene all'**aggiornamento dei dati fondamentali al 30 giugno 2023**, la relazione, ricordato che le **discariche da sanare** affidate al Commissario straordinario **erano 81** (dislocate in 9 regioni), segnala che, alla data indicata, **i siti posti in condizioni di sicurezza** e di cui è stata richiesta la fuoriuscita dalla procedura sanzionatoria europea sono **73 e 63 quelli espunti definitivamente dalla sanzione di cui alla causa 196–13**. La percentuale di completamento della missione, a 6 anni dall'inizio, è del **90,1% dei siti fuoriusciti dalla procedura UE** (con 4 regioni esentate definitivamente dalla sanzione: Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia). La **sanzione semestrale attuale** (quella iniziale del 2013 era di 42.000.000 euro), ritenendo accolti i 10 *dossier* di adeguamento inviati a dicembre 2022 e a giugno 2023, è di **2.000.000** di euro (per 8 siti, di cui 1 contenente rifiuti pericolosi); la **sanzione effettiva** (esclusi i 10 *dossier* richiamati) è di **4.000.000** di euro. La relazione segnala inoltre che il **risparmio economico a semestre** sulla sanzione a seguito dell'espunzione definitiva dalla procedura UE C–196/13 di 63 siti (62 contenenti rifiuti normali e 1 contenente rifiuti speciali) risulta di **12.800.000 euro**; il **risparmio economico sulla sanzione dal 2017** (I semestre di commissariamento) è di **153.600.000 euro**. Si fa altresì presente che le spese di **funzionamento della missione** sono pari a **1.365.012,63** euro. Le spese per emolumenti relativi alla indennità del Commissario e dei sub–Commissari sono di **164.495,46** euro.

Le **risorse assegnate al Commissario** per il risanamento dei siti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalle regioni ammontano, rispettivamente, a **150.000.000** e a **90.000.000** di euro. La spesa economica delle risorse assegnate al Commissario per gli interventi di bonifica e risanamento dei siti commissariati è pari a **31.317.872,97 euro**.

La relazione fornisce quindi, per **ciascuno degli 81 siti di discarica affidati al Commissario straordinario**, suddivisi per regione, una **serie di schede** (geografiche, di geolocalizzazione con perimetrazione del sito, operative) che illustrano l'attività svolta; si riferisce, altresì, in merito alle proposte di fuoriuscita dalla procedura di infrazione dei siti regolarizzati, alle notifiche di espunzione, ai protocolli d'intesa siglati, nonché al cronoprogramma operativo e previsionale.

[NN. 6, n. 73](#) (Annuncio 21/2/2024)

Relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Dati relativi all'anno 2023)



**Presentata dal
Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti**

Il comma 437 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (*Legge di bilancio 2020*), al fine di concorrere alla **riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali**, ha promosso il [Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare](#). Il successivo comma 438 demanda a un decreto interministeriale la definizione di termini, contenuti e modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le **regioni**, le **città metropolitane**, i **comuni capoluoghi di provincia**, la **città di Aosta** e i **comuni con più di 60.000 abitanti** trasmettono al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per le finalità di cui al comma 437**. Il medesimo decreto individua altresì l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse del **Fondo istituito presso il MIT** dal comma 443 (con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa per le annualità dal 2020 al 2033 di **853,81 milioni di euro**), i tempi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'**Alta Commissione** prevista dal comma 439. All'esito della valutazione, l'Alta Commissione predispose un **elenco delle proposte ammissibili a finanziamento**, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In attuazione del disposto del comma 438 è stato emanato il [decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395](#). Tale decreto, all'articolo 12, dispone che la Direzione generale dell'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente per l'attuazione del Programma, entro il **31 gennaio di ogni anno**, predisponga una **relazione annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento**. La [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (*Legge di bilancio 2021*) e le successive disposizioni normative, compreso il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021](#), hanno destinato al programma un apporto finanziario, a valere sui fondi PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3), di **2.800.000.000 euro**. A seguito dell'inserimento del Programma (PINQuA) nel PNRR, le proposte pervenute sono finanziabili esclusivamente ai sensi delle disposizioni emanate per l'attuazione del medesimo PNRR, nel rispetto di limiti temporali e di gestione diversi e più stringenti da quelli inizialmente previsti. Il [decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 ottobre 2021, n. 383](#), con cui sono stati **approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate**, ha pertanto previsto una formale accettazione

del finanziamento e dei nuovi termini (conclusione dei lavori a **marzo 2026**). Tutti gli Enti titolari delle proposte ammesse hanno trasmesso, entro il previsto termine del 5 dicembre 2021, l'accettazione delle nuove condizioni.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione riferisce che con i decreti direttoriali [29 dicembre 2021, n. 17524](#) e [20 gennaio 2022, n. 804](#) sono stati definiti, rispettivamente, l'elenco delle **8 proposte “pilota” ammesse a finanziamento** per un totale di **655.307.959,24 euro** e quello delle **151 proposte “ordinarie”** definitivamente ammesse a finanziamento, per un totale di **2.161.453.067,71 euro**. Sono state stipulate le **159 convenzioni** con gli enti beneficiari e adottati i relativi decreti di approvazione. Nel periodo da luglio ad ottobre 2022 è stato erogato l'acconto del 10% di anticipazione ai 158 enti beneficiari. Per 32 proposte “ordinarie” il pagamento dell'anticipazione è avvenuto utilizzando la contabilità ordinaria, mentre per le rimanenti proposte sono stati utilizzati i fondi europei.

Per quanto attiene all'**anno 2023**, si rileva che nel mese di gennaio è stata erogata l'anticipazione del 10% per il progetto pilota presentato dal Comune di Brescia. Si riferisce inoltre sulle richieste di rimodulazione da parte degli Enti beneficiari, nonché sulle rinunce ad interventi contenuti nelle proposte (in particolare sono 21 i CUP in fase di cancellazione su un totale di 970 CUP finanziati). Si fa quindi presente che sono pervenute le richieste di rimborso di 55 progetti-CUP e 20 richieste di maggiore anticipazione, oggetto di verifica.

La relazione riferisce inoltre che dei 963 CUP censiti (tenuto conto delle cancellazioni in corso), 678 (pari a circa il 70% del totale) hanno concluso con aggiudicazione le relative procedure di affidamento, 56 CUP (6%) sono in corso di aggiudicazione e i restanti 229 CUP (24%) mostrano degli elementi di criticità. La percentuale maggiore di aggiudicazioni concluse si riscontra tra i CUP della classe 1.100 mila–2.600 mila euro (91%) e tra i CUP delle proposte “pilota”. Ai CUP aggiudicati corrispondono progettualità che dovrebbero garantire la realizzazione di circa **10.500 alloggi di edilizia sociale, in linea con il target europeo** che ne prevede almeno 10.000.

X Commissione (Attività produttive)

[Doc. CXX, n. 2](#) (Annuncio 9/1/2024)

Relazione sulle attività del sistema camerale

(Dati relativi all'anno 2022)



**Presentata dal
Ministro delle
imprese e del
made in Italy**

L'articolo 5-bis della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), prevede che il **Ministro delle imprese e del made in Italy** presenti al Parlamento entro il **30 settembre di ogni anno**, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una **relazione generale sulle attività del sistema camerale**, con particolare riferimento agli interventi e ai programmi realizzati nell'esercizio precedente. Si ricorda che in attuazione della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#) (c.d. legge Madia), è intervenuto il [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219](#), di riordino delle funzioni e del finanziamento del sistema camerale, che ha previsto, in particolare, **la riduzione, tramite accorpamento, del numero delle Camere di commercio**. Un'ulteriore accelerazione a tale processo è stato poi impresso dall'articolo 61 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), nonché dai commi 978 e 979 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

**Sintesi
del contenuto**

La relazione riferisce sulla **prosecuzione nel 2022 del processo di razionalizzazione del sistema camerale**, delineato dal decreto legislativo n. 219 del 2016, dando conto degli accorpamenti realizzati e *in itinere*. In particolare, si fa presente che tra il **31 dicembre 2015** e il **31 dicembre 2022** il **numero delle Camere di commercio** presenti in Italia è sceso **da 104 a 68** (a 65 al 31 ottobre 2023). Il personale complessivo in servizio presso le Camere di commercio nello stesso arco temporale è passato da **7.380 a 5.322 unità** (-24,65%). Le **18 Unioni regionali** esistenti all'inizio della riforma si sono **ridotte complessivamente a 10**. Le **Aziende speciali** attive nelle Camere di commercio sono passate da **105 a 63**. Si descrive quindi il sistema camerale (costituito, oltre che dalle Camere di commercio, dalle Aziende speciali, dalle Unioni regionali, dalle Camere di commercio italo-estere e italiane all'estero), evidenziando il **ruolo di regia dello sviluppo economico territoriale** svolto dalle Camere di commercio; di queste ultime si forniscono dati inerenti al numero di addetti, al loro inquadramento professionale, alla composizione per genere, nonché alla *governance*.

La relazione espone poi i **dati** rilevati da **Unioncamere** attraverso il **Registro delle imprese delle Camere di commercio** (anagrafe ufficiale delle imprese italiane), evidenziando che, al **31 dicembre 2022**, le aperture di nuove attività economiche in Italia hanno superato il numero di imprese cessate, portando a **48.018 unità il saldo positivo tra**

imprese iscritte e quelle cancellate dal registro imprese (a fronte di un saldo positivo di 86.587 unità rilevato nel 2021). **Il Nord Italia è l'area del Paese che registra il maggior numero di iscrizioni.** La **forma giuridica prevalente** continua ad essere rappresentata dalle **imprese individuali (3.058.986)** che costituiscono circa il **51% del totale delle imprese registrate in Italia.** Riguardo alla composizione settoriale, il **numero maggiore di imprese registrate è riconducibile al commercio (1.443.182),** seguito da costruzioni (838.152), agricoltura, silvicoltura e pesca (721.614), industria manifatturiera (526.017), servizi di alloggio e ristorazione (458.405).

In uno specifico *focus* si approfondisce l'andamento delle imprese guidate da **donne, giovani** al di sotto dei 35 anni e **stranieri.** Ulteriori dati presentati hanno ad oggetto le imprese registrate come **start-up innovative (14.262** al 31 dicembre 2022, in lieve crescita rispetto al 2021) e le **imprese artigiane (1.274.148,** pari al 21,2% del totale imprese registrate in Italia).

La relazione analizza poi l'andamento delle **fonti di finanziamento delle Camere di commercio,** la principale delle quali è costituita dal **diritto annuale,** dovuto ad ogni Camera di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro, che nel **2022 rappresenta circa il 66,7% delle loro risorse complessive.** Si riferisce quindi sui **progetti strategici** – condivisi con le Regioni, d'intesa con il Ministero – volti a promuovere la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo di fattori chiave, quali, ad esempio, le competenze digitali, l'innovazione e l'internazionalizzazione, **finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale** (*ex* articolo 18 della legge n. 580 del 1993). Si segnala che nella programmazione 2023–2025 particolare rilevanza assume il tema “**la doppia transizione: digitale ed ecologica**”, cui saranno destinati circa **103 milioni di euro** per la realizzazione di **67 progetti camerati.** La relazione dà infine conto delle principali attività svolte dalle Camere di commercio nel 2022, classificate in ordine decrescente in base agli importi spesi per la promozione sui relativi territori di riferimento. Al primo posto si colloca l'attività **di turismo e cultura,** con oltre **68 milioni spesi** a favore delle imprese del territorio, seguita dall'attività di **promozione delle eccellenze italiane** e dai servizi volti a favorire **la digitalizzazione delle imprese,** con circa **58 e 55,8 milioni** di euro spesi.

[Doc. CCXIII, n. 2](#) (Annuncio 24/1/2024)

Relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative

(Dati al 31 dicembre 2022, con aggiornamenti al terzo trimestre 2023)



Presentata dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

L'articolo 32 del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), dispone che il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** presenti alle Camere entro il **1° settembre di ogni anno** una **relazione** sullo stato di attuazione delle disposizioni per **la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative**, indicandone in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione. Si ricorda che gli articoli da 25 a 32 (cosiddetto "***Start-up Act***") del decreto-legge n. 179 del 2012 hanno introdotto la definizione giuridica di *start-up* innovativa e predisposto un quadro organico di agevolazioni tese a favorirne la nascita e lo sviluppo durante l'intero ciclo di vita che il [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#) (*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*), ha in gran parte esteso alle **piccole e medie imprese innovative**. L'articolo 38 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (c.d. "decreto rilancio") ha poi introdotto incentivi fiscali del 50% in regime "*de minimis*" per investimenti in *start-up* e PMI innovative.

Sintesi del contenuto

La relazione espone le **principali evidenze emerse dall'analisi dell'ecosistema dell'innovazione italiano** nell'anno **2022** (con aggiornamenti al **terzo trimestre 2023**), evidenziandone la spinta innovativa anche in un contesto caratterizzato dalla crescente inflazione e dalla instabilità politica internazionale. Al 31 dicembre 2022 le ***start-up* innovative** risultano essere **14.264**, con un incremento dell'1,4% rispetto al 2021, cui fa seguito una flessione del 3,6% nei primi 9 mesi del 2023. Circa il **35% di tali imprese** è localizzato nell'**Italia Nord-occidentale**, con la **Lombardia** in testa (27,6% sul totale nazionale). Significativa è anche la presenza di *start-up* nel Mezzogiorno: più di un'impresa su quattro, infatti, opera al Sud (in particolare la **Campania** vanta oltre 1.400 *start-up*). Per quanto riguarda i **settori di attività economica**, la distribuzione delle imprese rimane invariata rispetto al 2021: più di metà delle *start-up* (per un totale di 7.283 imprese) svolge un'attività che rientra nei "**servizi di informazione e comunicazione**". Tra queste, 5.695 si occupano di produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Quanto alla **natura giuridica**, oltre 9 su 10 *start-up* innovative sono costituite come **società a responsabilità limitata**. Ulteriori dati forniti riguardano il **possesso dei requisiti di innovatività** richiesti dalla normativa di settore. Si evidenzia inoltre la discreta incidenza, pari al 17,6% sul totale, delle *start-up* innovative giovanili. In aumento rispetto

al 2021 risulta la **quota di start-up con prevalenza femminile (13,2%)**. Ulteriori dati forniti concernono il **numero di lavoratori occupati** nelle *start-up* innovative (+10,8% rispetto al 2021) e il valore della produzione realizzato, pari a circa 2,06 miliardi di euro (bilanci 2021).

Le **PMI innovative** si confermano **in crescita**, raggiungendo al 31 dicembre 2022 le **2.459 unità**, il miglior risultato di sempre (+ **12,3%** rispetto al 2021) e registrano al 2 ottobre 2023 un incremento di 199 unità (pari all'8,1%) rispetto al 31 dicembre 2022. Anche con riferimento alle PMI innovative la relazione fornisce dati in merito alla **distribuzione per area geografica** (il 40% si trova nel Nord-Ovest, con 770 imprese, pari al 31,3% del totale nazionale, dislocate in Lombardia, mentre il Mezzogiorno detiene il 20% del totale, sostenuto da Campania e Puglia), all'**occupazione** (nel corso del 2022 le PMI innovative hanno fornito lavoro a poco meno di **51 mila addetti**, con un **incremento del 17,5%** rispetto al 2021) e segnala che il **39,3%** delle PMI innovative opera nei **servizi di informazione e comunicazione**. La relazione illustra poi dislocazione territoriale, ambito di attività, natura giuridica, numero di occupati e valore della produzione (che nel 2022 ammonta a quasi 170 milioni di euro) degli **incubatori certificati**, pari a **57** (+ 10 unità rispetto al 2021) a fine del 2022 e saliti a **62** al 2 ottobre 2023.

Si riferisce quindi estesamente sullo stato di attuazione e sulla *performance* delle **principali misure agevolative dirette a start-up e PMI innovative**: lo strumento di finanza agevolata **Smart&Start Italia**, per il quale nel 2022 sono state ricevute **491 domande**, garantendo un totale di **132,2 milioni di euro** di finanziamenti agevolati; la misura "**Smart money**"; il **Fondo di Garanzia per le PMI**; l'**incentivo fiscale al 50%** per investimenti nel capitale di *start-up* e PMI innovative in regime "*de minimis*" (al 6 dicembre 2023, il totale delle operazioni di investimento è pari a 19.313 unità, a fronte di un ammontare complessivo di investimenti di oltre 290 milioni di euro e **agevolazioni fiscali concesse per oltre 146 milioni di euro**); il **Fondo nazionale innovazione**; l'**Equity Crowdfunding**, applicato alle imprese innovative; le **iniziative nel campo dell'internazionalizzazione** messe a disposizione dall'Agenzia ICE per *start-up* e PMI innovative, il progetto **Sperimentazione Italia**.

XI Commissione (Lavoro)

[Doc. CLXXVIII, n. 2](#) (Annuncio 12/1/2024)

**Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
(Dati relativi agli anni 2020 e 2021)**



Trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

L'articolo 21 della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*), prevede che il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** presenti al **Parlamento** ogni **due anni**, entro il **30 giugno**, una relazione sullo **stato di attuazione della medesima legge n. 68**, sulla base dei **dati che le regioni sono tenute ad inviare annualmente**, entro il mese di marzo, al medesimo Ministro. Si ricorda che la legge n. 68 del 1999 è stata profondamente rivista dal [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151](#).

Sintesi del contenuto

La relazione, strutturata in due parti, delinea nella prima il **quadro normativo**, anche internazionale ed europeo, su **lavoro e disabilità**, che nel biennio 2020–2021 è stato connotato dalle misure introdotte per contenere l'impatto della pandemia da COVID–19. Uno specifico *focus* approfondisce il tema del **lavoro agile** come accomodamento ragionevole per le persone con disabilità.

Sempre nella prima parte, la relazione analizza i dati illustrativi dei **principali andamenti del sistema del collocamento mirato**, dedicando un distinto capitolo ai **sistemi attuativi regionali**. In particolare, si riferisce che **i datori pubblici e privati** con almeno 15 dipendenti che hanno regolarmente prodotto le proprie **dichiarazioni PID (Prospetto Informativo Disabili)** sono stati **114.846** nel 2020 e **120.803** nel 2021; le relative **quote di riserva** complessiva sono state pari, rispettivamente, a **524.400** e ad **oltre 540 mila unità**. La **distribuzione geografica della quota di riserva** mostra come la **regione Lombardia**, con una media annuale di circa 123 mila posti conteggiati, pari al 23% dell'intero Paese, sviluppi più dell'intero Sud Italia – Isole comprese – (18% del totale) e delle regioni centrali (21%). Le persone con disabilità **iscritte agli elenchi competenti per il collocamento mirato** risultavano **794.937 nel 2020**, scese a **774.507 nel 2021**. Nel 2020, a riprova del condizionamento determinato dalla fase pandemica, **le nuove iscrizioni** non hanno superato le **53 mila registrazioni** (oltre il 40% inferiori all'annualità precedente) per poi crescere nuovamente a **85 mila nel 2021**. Nel biennio le **nuove iscrizioni femminili** sono state **61 mila** (44,6% del totale). Gli **invalidi civili** rappresentano la tipologia prevalente di invalidità. Gli **stranieri iscritti negli elenchi del collocamento mirato** sono **182.459** per l'annualità 2020 e **158.590** per il 2021. Anche nel biennio considerato la condizione degli iscritti al collocamento mirato è in prevalenza lo **stato di disoccupazione**; si riscontra inoltre

un **tasso medio basso di scolarità**, che nel 2021 nel 50% dei casi non supera la licenza media. Si forniscono poi i dati relativi agli avviamenti al lavoro degli iscritti nell'elenco del collocamento mirato (27.986, di cui il 37,5% donne nel 2020 e 37.148, di cui il 44,1% donne nel 2021). La relazione segnala quindi **32 mila assunzioni complessive nel 2020 e 41 mila l'anno successivo**, valori che (pur trattandosi di dati non totalmente confrontabili) si discostano significativamente dalla *performance* del collocamento mirato nel **2019**, con oltre **58 mila** assunzioni tra settore pubblico e privato. La tipologia contrattuale prevalente è quella **a tempo determinato** (59% delle registrazioni in entrambe le annualità), mentre **il ricorso al tempo indeterminato si limita al 25–26% delle assunzioni**. Non si rilevano significative distinzioni tra datori di lavoro pubblici e privati. La **quota femminile è inferiore al 40% delle segnalazioni nel privato**, mentre raggiunge il **64% nel settore della pubblica amministrazione**.

A **livello territoriale**, le regioni con il maggior numero di assunzioni segnalate sono in entrambe le annualità considerate il **Veneto** (13.116 nel 2021), la **Lombardia** (oltre 7.200) e la **Toscana** (oltre 6.100). Rilevanti incrementi nel corso del biennio si segnalano per la Calabria, la Sardegna e la Valle d'Aosta (mediamente +90%). La relazione fornisce, tra le altre informazioni, il dato delle **risoluzioni dei rapporti di lavoro**: nel settore privato, si sono registrati **23.473 casi** nel 2020 e **26.439** nell'anno successivo, con la causa prevalente della cessazione del termine nei contratti a tempo determinato (circa il 30%). Quanto ai **tirocini**, quelli attivati presso i datori di lavoro privati sono **meno di 10 mila** nel 2020, saliti a **oltre 11 mila** nel 2021.

La **parte seconda** della relazione consta delle informazioni fornite dalle **regioni e province autonome** in merito all'attuazione della legge n. 68 del 1999, relative agli anni 2020 e 2021, acquisite attraverso la compilazione di un questionario e di una scheda di rilevazione dedicata.

[Doc. CXCIII, n. 2](#) (Annuncio 7/2/2024)**Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi (Dati relativi all'anno 2022)****Trasmessa dal
Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali**

L'articolo 19 della [legge 30 marzo 2001, n. 152](#) (*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*), dispone che il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** presenti al **Parlamento** entro il **mese di dicembre** di ogni anno una **relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione riferisce che al **31 dicembre 2022** gli istituti di patronato sono **24** e dà conto delle **domande di costituzione** intervenute nel periodo temporale di riferimento ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001, nonché degli **iter di liquidazione** di 4 patronati precedentemente sciolti (si tratta dei Patronati Famiglia italiana, FENALCA, CLAAI, EASA). Nel 2023 è stato sciolto un ulteriore Istituto, il Patronato ACAI. La relazione richiama quindi le disposizioni che disciplinano l'attività svolta dai patronati (segnalandone il carattere non più attuale rispetto alla realtà nazionale e la necessità di aggiornamento) e la struttura organizzativa di tali enti. Si osserva quindi che **nell'anno 2022 ciascun Patronato ha trasmesso**, ai sensi dell'**articolo 14** della legge n. 152 del 2001, il **c.d. dichiarato attività e il c.d. dichiarato organizzazione** (concernente l'annualità precedente), corredato dei dati relativi alle pratiche di reddito di cittadinanza e di pensioni di cittadinanza (di cui al [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 232 del 2021](#)). Per quanto attiene, invece, all'**organizzazione dei Patronati**, si fa presente che nel 2022 sono 8 le richieste pervenute dai Patronati di autorizzazione all'apertura della sede provinciale in località geografica diversa dal capoluogo (c.d. apertura in deroga), tutte accolte (6 nel 2022 e 2 nel 2023). La relazione dà poi conto dell'**attività di vigilanza sugli Istituti**, prevista dall'articolo 15 della legge n. 152 del 2001, **esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** secondo le modalità definite dal [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 2008](#). Per ogni sede di Patronato ispezionata, gli ispettori rilasciano un verbale, contenente il totale del punteggio organizzativo e di attività riconosciuto, a cui è condizionata l'**entità del finanziamento da corrispondere ai medesimi Patronati**. Le sedi centrali degli Istituti, entro 30 giorni dal rilascio del verbale, possono proporre istanza di rettifica. Si rileva che nel 2022 sono pervenute **62 istanze di rettifica**, di cui **6 accolte**. Nella medesima annualità sono state concluse con provvedimento di rigetto 11 istanze di

rettifica pervenute nel 2021. La relazione evidenzia che per l'annualità 2022 continuano a persistere le **criticità legate all'accumularsi del ritardo nei tempi di trasmissione degli esiti degli accertamenti ispettivi** da parte degli ispettorati territoriali del lavoro presenti sull'intero territorio nazionale ed in particolare dei servizi ispettivi della regione Siciliana. A tale ultimo riguardo, si segnala che nel 2023 è stata costituita, a fronte di un'apposita convenzione tra Ministero del lavoro, Ispettorato nazionale del lavoro e Regione Siciliana, **una task force di ispettori dell'INL che stanno operando nel territorio siciliano** per portare a compimento le ispezioni presso le sedi territoriali degli Istituti di patronato ivi operanti relative alle annualità pregresse. La relazione fornisce altresì una sintesi delle risultanze della vigilanza ministeriale operata presso le **sedi estere dei Patronati**.

Quanto al **finanziamento dei Patronati** (mediante il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'INPS e dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001), la relazione dà conto degli adempimenti attuati nel 2022. Si segnala inoltre l'adozione dei decreti definitivi di riparto dei fondi agli Istituti di patronato per l'anno 2014 (decreto direttoriale 4 maggio 2022, n. 361), per l'anno 2015 (DD 3 febbraio 2023, n. 3) e di riparto provvisorio dei fondi per l'anno 2018 (DD 8 giugno 2022, n. 365, emendato parzialmente dal DD 2 agosto 2022, n. 538). Si segnalano altresì il DD 12 dicembre 2022, n. 675, e il DD 14 dicembre 2022, n. 678, con i quali è stato erogato ai patronati, rispettivamente, l'80% dello stanziamento fissato per le attività svolte in materia di reddito e pensione di cittadinanza e di quello previsto per le attività derivanti dall'articolo 32, co. 8, del [decreto-legge n. 50 del 2022](#), nonché il c.d. *bonus* energia (di cui all'articolo 15 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#)) a sostegno delle attività di assistenza svolte dai Patronati per fronteggiare gli effetti dell'eccezionale incremento del costo dell'energia.

In merito, infine, all'**andamento economico dei Patronati**, dall'esame della documentazione contabile trasmessa è stato rilevato nel complesso, un andamento economico positivo per la totalità dei Patronati: quattro di essi (INCA, INAC, INAPA e ANMIL) presentano un disavanzo di gestione; solo il Patronato ANMIL presenta, invece, un disavanzo patrimoniale, riportando un patrimonio netto negativo.

XII Commissione (Affari sociali)

[Doc. CXXVI, n. 1](#) (Annuncio 5/2/2024)

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sull'utilizzo delle relative risorse



(Dati relativi all'anno 2019, con aggiornamenti sugli anni successivi)

**Presentata dal
Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali**

L'articolo 8 della [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), cosiddetta “**Dopo di noi**”, stabilisce che il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettano alle **Camere**, entro il **30 giugno di ogni anno**, una relazione sullo **stato di attuazione delle disposizioni recate dalla legge stessa**. La relazione deve altresì riferire sull'**utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare** (istituito dall'articolo 3) e sull'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle ulteriori misure (di deducibilità fiscale, esenzioni e agevolazioni) recate dagli articoli 5 e 6 della legge n. 112 del 2016, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Le **risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave per l'anno 2023**, pari complessivamente a **76.100.000 di euro**, sono state ripartite con [decreto interministeriale 22 dicembre 2023](#).

**Sintesi
del contenuto**

La relazione richiama i **contenuti della legge n. 112 del 2016**, ricordando che la programmazione degli interventi dalla stessa previsti rientrano nella competenza esclusiva delle regioni, tranne per ciò che concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Quanto al **Fondo “Dopo di noi”**, si segnala che dal **2016 al 2022** gli stanziamenti ad esso conferiti ammontano complessivamente a **465.800.000 euro**. Con riferimento al medesimo arco temporale viene inoltre riepilogata la **ripartizione a livello regionale** di tali stanziamenti. Il documento riferisce quindi in merito agli **indirizzi della programmazione regionale nel periodo 2019–2021**, da comunicarsi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) (come richiesto dall'articolo 6 del [DM 23 novembre 2016](#)) ai fini dell'erogazione delle risorse del Fondo “Dopo di noi”, previa verifica della coerenza di tale programmazione con le finalità del medesimo Fondo (realizzare progetti volti all'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero alla deistituzionalizzazione, alla realizzazione di soluzioni “innovative” di residenzialità, allo sviluppo di programmi di accrescimento delle capacità e delle competenze delle persone con disabilità grave).

Alla luce dei dati percentuali offerti dalla relazione, relativi agli anni dal **2016 al 2021**,

si osserva che la **distribuzione delle risorse tra le tipologie di intervento presenta una certa variabilità territoriale e temporale**. Nella **media nazionale** le tipologie di intervento su cui maggiormente si è concentrata la programmazione regionale sono i **percorsi di autonomia**, ai quali le regioni hanno destinato il **44% delle risorse loro trasferite**. Gli **interventi di supporto alla domiciliarità** sono stati finanziati in media con il **34% delle risorse disponibili**, la realizzazione di **soluzioni alloggiative innovative** con il **18%**.

Per quanto attiene agli **interventi realizzati**, ricordato che le regioni sono tenute a comunicare al MLPS i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo ai fini della verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate, la relazione evidenzia la necessità di disporre di informazioni di maggiore dettaglio su diverse variabili, quali l'ingresso o il ricambio dei beneficiari degli interventi. Vengono quindi forniti i **dati ricavati dal monitoraggio effettuato sull'anno 2019**, raccolti tramite un apposito questionario. I dati rilevati riguardano: **valutazione multidimensionale e progetti personalizzati; interventi e beneficiari; soluzioni alloggiative**. In particolare, circa i **progetti personalizzati**, i dati mostrano una presenza omogenea sul territorio nazionale dei percorsi programmati per l'uscita dal nucleo familiare, una tendenza leggermente superiore nel Mezzogiorno per la rivalutazione delle condizioni abitative e una netta prevalenza nel Centro e al Nord del percorso di accompagnamento all'autonomia. Per il 2020 la relazione fornisce informazioni sugli interventi relative alle sole **tre regioni** (Emilia Romagna, Piemonte, Toscana) che si sono avvalse della nuova modalità di trasmissione dei dati tramite il **Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS)**, segnalando le difficoltà riscontrate nel 2020 e 2021 nell'implementazione di tale Sistema.

La relazione espone poi le risultanze in ordine all'**effettivo utilizzo** delle risorse stanziata a valere sul Fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta dalle regioni e dagli ambiti sociali inserita nel SIOSS. Oltre a riportare le **criticità segnalate dagli enti**, si fornisce un **quadro di sintesi sulla situazione delle singole regioni**.

Si riferisce, infine, in ordine all'entità delle **minori entrate** derivanti dalle **forme di agevolazione fiscale** introdotte dagli articoli 5 e 6 della legge n. 112 del 2016.

XIII Commissione (Agricoltura)

[NN. 4, n. 17](#) (Annuncio 10/1/2024)

Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2023)



Presentata dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

L'articolo 30 della [legge 20 marzo 1975, n. 70](#) (*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*), prevede che **entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero** trasmetta al Parlamento una **relazione sull'attività svolta**, sui **bilanci di previsione** e sulla **consistenza degli organici degli enti pubblici non economici** sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Si ricorda che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), istituito quale ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, ha assunto l'attuale denominazione di **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)** a seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) disposta dalla [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (articolo 1, comma 381). Si ricorda inoltre che il CRA aveva già acquisito, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 12 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), le funzioni dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), contestualmente soppresso.

Sintesi del contenuto

La relazione delinea il **quadro normativo che disciplina il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, dando conto del processo di riorganizzazione dell'ente avviato a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 23 del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#).

Quanto ai **compiti istituzionali**, si ricorda che il CREA, nell'ambito dei settori di competenza, svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di accrescere la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'amministrazione centrale. I centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono

di proprie aziende agrarie per l'attività di sperimentazione.

In merito alle **risorse finanziarie**, la relazione fa presente che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste eroga annualmente a favore del CREA un **contributo che, per l'anno 2022, è risultato pari a 130.134.403 euro**.

La relazione (**corredata dal bilancio consuntivo per l'anno 2022 e dal bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023**) riferisce che le risultanze del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2023 presentano un **disavanzo finanziario di competenza di 141.260.000 euro**, a fronte di entrate presunte di 152.232.762 euro e spese presunte di 293.492.762 euro (escluse le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro), precisando che la **copertura** di tale disavanzo può essere assicurata dall'**utilizzo dell'avanzo di amministrazione** al 31 dicembre 2022. Le **spese correnti** indicate nel bilancio di previsione 2023 ammontano a **256.486.757 euro**; tra tali spese, una delle voci più rilevanti risulta quella relativa ai redditi da lavoro dipendente, che ammontano a 159.383.461 euro.

Al bilancio di previsione 2023 è allegato un prospetto che indica in **1.797 le unità di personale a tempo indeterminato** al 31 dicembre 2022. A margine si specifica che con il [decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218](#) (*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*), si è superato il concetto di pianta organica, sottolineando che gli Enti pubblici di ricerca definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nell'ambito della rispettiva autonomia, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

[Doc. XXXVIII, n. 1](#) (Annuncio 9/1/2024)

Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
(Dati relativi all'anno 2022)



Presentata dal Ministro dell'interno

L'articolo 113 della [legge 1° aprile 1981, n. 121](#), prevede che il **Ministro dell'interno** presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'**attività delle Forze di polizia** e sullo **stato dell'ordine e della sicurezza pubblica** nel territorio nazionale. Tale previsione è stata più volte integrata da successive disposizioni. In particolare, ai sensi dell'articolo 109 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), il Ministro dell'interno è tenuto a presentare, unitamente alla relazione, un **rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata**. La relazione deve inoltre comprendere i **dati relativi alla realizzazione di piani coordinati di controllo del territorio** (*ex* articolo 17 della [legge 26 marzo 2001, n. 128](#)). In apposite sezioni della relazione il Ministro dell'interno deve altresì riferire in merito all'**analisi criminologica della violenza di genere**, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del [decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#) (recentemente modificato dall'articolo 2 della [legge 24 novembre 2023, n. 168](#)), nonché sui provvedimenti adottati concernenti il **contrasto dei siti utilizzati** per attività e condotte aventi **finalità di terrorismo**, anche internazionale, o di **eversione dell'ordine democratico**, come disposto dall'articolo 2 del [decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#). L'articolo 4 del [decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35](#), dispone altresì che la relazione annuale riservi un apposito paragrafo all'andamento del fenomeno delle **intimidazioni nei confronti degli amministratori locali**.

Sintesi del contenuto

La relazione analizza in primo luogo l'**andamento della delittuosità**, evidenziando che nel **periodo 2007–2022** il totale generale dei delitti commessi nel territorio nazionale ha mostrato un andamento altalenante sino al 2013, per poi manifestare una costante flessione fino al 2020. Nel 2021 e nel 2022 si è, invece, registrato un *trend* in crescita. In particolare, nel 2022 risultano commessi **2.255.777 delitti**, con un **incremento del 7,2% rispetto al 2021**. Raffrontando, invece, i dati con il **2019**, anno antecedente all'inizio della congiuntura pandemica, caratterizzata da limitazioni al movimento delle persone, i **delitti commessi nel 2022 risultano in diminuzione**. Si forniscono quindi dati inerenti all'evoluzione dei **singoli reati**. Quanto all'azione di contrasto, nel 2022 **le segnalazioni riferite a persone denunciate in stato di libertà risultano 673.867**, delle quali **279.010** relative a stranieri

(+2,3% rispetto al 2021) e **34.624** a minori; le **segnalazioni riferite a persone arrestate sono 144.752** (51.875 relative a stranieri e 4.260 a minori). Il dato complessivo, pari a **818.619 segnalazioni**, evidenzia una **riduzione dell'1,5% rispetto alle 830.802 del 2021**. In particolare, rispetto al 2021, il numero delle segnalazioni per persone denunciate ha registrato una **riduzione dell'1,8%** e quello per persone arrestate un **aumento pari allo 0,2%**.

La relazione analizza quindi i **fenomeni criminali, anche stranieri, di matrice associativa** e riferisce dettagliatamente sugli esiti dell'articolata **strategia di contrasto "multilivello"**, attuata dalle diverse componenti istituzionali, secondo tre consolidate direttrici volte, rispettivamente: alla conclusione di operazioni di polizia giudiziaria; alla ricerca e cattura di latitanti; all'aggressione ai patrimoni illeciti attraverso il sequestro e la confisca di beni.

Uno specifico paragrafo è riservato all'**andamento degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali (580 registrati nel 2022** a fronte di 722 rilevati nel 2021, con un **decremento del 19,7%**).

Vengono poi approfondite **tematiche di particolare rilievo** riguardanti, in particolare: l'andamento e il contrasto al **traffico degli stupefacenti**; l'attività sviluppata per contrastare la **minaccia terroristica ed eversiva**; le diverse forme di criminalità informatica e la **salvaguardia della sicurezza cibernetica**. Uno specifico *focus* è dedicato al **fenomeno migratorio**. Un'autonoma sezione della relazione è costituita dall'**analisi criminologica sulla violenza di genere**, anche alla luce dei dati rilevati nel **quadriennio 2019–2022**.

Si illustra inoltre la **gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica**, riferendo sull'andamento delle **contestazioni di piazza** e sull'azione delle Forze di polizia per assicurare l'**ordinato esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate**.

Conclusivamente, vengono riportati sintetici elementi informativi sui risultati conseguiti dalle Forze di polizia al fine di garantire un **efficace controllo del territorio**.

Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)

[Doc. XXVI, n. 2](#) (Annuncio 28/2/2024)

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024



**Presentata dal
Ministro per i
rapporti con il
Parlamento**

L'articolo 3 della [legge 21 luglio 2016, n. 145](#) (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*), dispone che entro il **31 dicembre di ogni anno il Governo**, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per quanto di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **presenti alle Camere** per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una **relazione analitica sulle missioni in corso**, anche ai fini della **loro prosecuzione per l'anno successivo**, ivi inclusa la proroga della durata programmata. Per ciascuna missione, comprese quelle concluse nell'anno in corso, la relazione deve precisare l'andamento e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla **partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere** nelle diverse iniziative per attuare la **risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000** (dal titolo "Donne, Pace e Sicurezza") e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per la loro attuazione. La relazione analitica, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), deve essere accompagnata da un **documento di sintesi operativa** che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento **ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani**. L'articolo 3 dispone inoltre che con la relazione analitica il Governo riferisca anche sullo **stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024, delinea il **quadro politico** nei diversi teatri operativi e riferisce sull'andamento nell'anno 2023 delle **missioni e delle operazioni internazionali** per le quali le Camere (nelle sedute del 27 e 29 giugno 2023) hanno autorizzato, secondo le procedure della legge n. 145 del 2016: **la proroga per il periodo 1° gennaio 2023–31 dicembre 2023** e limitatamente

al periodo **1° gennaio 2023–31 maggio 2023**; l'**avvio nel 2023** (si tratta delle missioni EUMAM Ucraina; EUBAM Libya; EUMPM Niger; Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso), di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023, [Doc. XXV, n. 1](#). Per **ciascuna missione** la relazione **fornisce una scheda** indicante: l'andamento e i dettagli atualizzati, l'area geografica di intervento, gli obiettivi della missione, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare (compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte), la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. Una **specificata scheda** riguarda le spese per esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (assicurazione, trasporto, infrastrutture e lavori, nonché interventi di cooperazione civile–militare disposti dai comandanti dei contingenti). Un'ulteriore scheda concerne le **esigenze di mantenimento del dispositivo info–operativo dell'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE)** a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali e le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali. La relazione riferisce altresì sull'andamento nel 2023 delle missioni internazionali delle Forze di polizia (schede da 41 a 46), nonché sullo **stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione** ed indica le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione che il **Governo intende proseguire nel 2024**. Il documento è corredato della **relazione tecnica di quantificazione degli oneri** riferiti alla durata programmata, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), tenendo conto delle quote di spesa relative all'adempimento di obbligazioni esigibili nell'anno 2023, ovvero nell'anno 2024.

La relazione ricorda che per lo svolgimento delle missioni internazionali previste dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, le Camere hanno autorizzato: l'impiego di **un contingente massimo complessivo** di personale delle Forze armate **pari a 11.495 unità**; il fabbisogno finanziario per la durata programmata pari a **1.313.114.005 euro** a carico del Ministero della Difesa e a **30.000.000 euro** a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mantenimento del dispositivo info–operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). Per approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#).

Commissioni III (Affari esteri), IV (Difesa) e X (Attività produttive)

[Doc. CLXXXII, n. 3](#) (Annuncio 6/2/2024)

Relazione sullo stato di attuazione della legge recante
“Norme per la messa al bando delle mine antipersona”
(Dati relativi al primo semestre 2023)



Presentata dal
Ministro
degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale

L'articolo 9 della [legge 29 ottobre 1997, n. 374](#) (*Norme per la messa al bando delle mine antipersona*), prevede che i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e delle imprese e del *made in Italy* presentino **semestralmente** alle competenti **Commissioni parlamentari** una **relazione sullo stato di attuazione della legge medesima**.

Sintesi
del contenuto

La relazione riferisce in merito alla prosecuzione nel primo semestre 2023 da parte del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, per quanto di propria competenza, dell'**azione di rafforzamento**, sul piano sia nazionale sia internazionale, della [Convenzione di Ottawa sulla messa al bando delle mine antipersona](#), nell'ottica dell'universalizzazione della Convenzione stessa e del conseguimento dell'**obiettivo di eliminare le mine antipersona entro il 2025**. La Convenzione conta, ad oggi, **164 Stati Parte**, due dei quali alla fine del primo semestre 2023 avevano ancora obblighi pendenti in relazione alla distruzione delle scorte (*ex* articolo 4 della Convenzione), mentre per 33 residuavano obblighi relativi alla bonifica di territori contaminati (*ex* articolo 5).

Sul **piano internazionale** la relazione dà conto degli esiti della **XXI Riunione annuale** degli Stati Parte della Convenzione di Ottawa, svoltasi a Ginevra dal 20 al 24 novembre 2023, la quale ha preparato il terreno per la Quinta Conferenza di riesame prevista per la fine del 2024. Nella Riunione si sono riscontrate, in particolare, tensioni sulle accuse di **utilizzo di mine antiuomo nel conflitto russo-ucraino** da parte di entrambi i contendenti: accuse respinte dall'Ucraina (la Russia non è Parte della Convenzione), che ha chiesto e infine ottenuto una controversa estensione del termine per la bonifica dei terreni. Un'ulteriore questione politica emersa nel corso dei lavori è stata la presentazione della richiesta di estensione *ex* articolo 5 da parte dell'**Eritrea**.

La Riunione è stata caratterizzata anche dall'approfondimento di **aspetti tecnici** relativi, in particolare, ai processi di bonifica e sminamento talvolta caratterizzati dalla mancanza di mappatura delle aree, dall'orografia, dal perdurare dei conflitti e soprattutto dalla **scarsità di risorse** umane e finanziarie, queste ultime attualmente quasi del tutto assorbite dalla bonifica dei **territori contaminati in Ucraina** (circa 160 mila chilometri quadrati). Molti

Paesi, tra cui l'Italia, hanno reiterato il proprio fermo sostegno ai programmi di sminamento umanitario e di assistenza alle vittime con una particolare attenzione agli aspetti di genere e rispetto delle minoranze. Con la XXI Riunione si è conclusa la partecipazione dell'Italia nel Comitato per l'assistenza alle vittime, ruolo che ha costituito un'opportunità per valorizzare i programmi nazionali di sminamento umanitario, anche alla luce della Presidenza del *Mine Action Support Group* (MASG) che l'Italia detiene per il biennio 2023–2024.

Sul **piano nazionale**, si segnala che il 17 luglio 2023 si è svolta la **XXVI riunione del Comitato nazionale per l'azione umanitaria contro le mine antipersona (CNAUMA)**.

La relazione ricorda, infine, che nel **2023 il Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi**, istituito dalla [legge 7 marzo 2011, n. 58](#), ha avuto una dotazione finanziaria pari a **8.590.733 euro**, analoga a quella prevista per il 2022, assicurata per 8 milioni di euro dalla Deliberazione Missioni 2023 e per la restante quota dalla legge di bilancio 2022 ([legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)).

Nel primo semestre 2023 **non sono state deliberate iniziative a valere sulle risorse del Fondo**.

Commissioni III (Affari esteri) e VII (Cultura)

[Doc. LXXX, n. 2](#) (5/2/2024)

Relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero
(Dati relativi all'anno 2022)



Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

L'articolo 3 della [legge 22 dicembre 1990, n. 401](#) (*Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero*), prevede che il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** presenti **ogni anno** al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della suddetta legge in materia di **diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana** da parte del Ministero stesso, anche per il tramite degli **istituti italiani di cultura** e delle **scuole italiane all'estero**.

Sintesi del contenuto

La relazione descrive dettagliatamente la **struttura** cui compete l'azione di **promozione della lingua e cultura italiana nel mondo** esercitata, oltre che dalla **Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale**, istituita in seno al MAECI dal 1° gennaio 2022 (di concerto con la Direzione generale per la promozione del sistema Paese, che ha mantenuto le competenze sulla promozione scientifica), dalle reti degli **Istituti italiani di cultura nel mondo**, delle **scuole italiane statali e paritarie all'estero**, dei **lettori** che operano nei dipartimenti di italiano delle università straniere e degli **addetti scientifici**. Di tali reti si descrivono le modalità di funzionamento, dando anche conto delle risorse ad esse destinate. Il documento illustra quindi le **principali azioni di promozione culturale** messe in atto nel corso del 2022, annualità connotata da un progressivo ritorno alla normalità concomitante con il ritirarsi della pandemia, nel **comparto dello spettacolo dal vivo**, con riferimento ai settori **musicale**, della **danza contemporanea** e del **teatro**, elencando alcuni dei progetti più significativi. Si riferisce inoltre sulla progettazione continuata nel 2022 di iniziative innovative volte a presentare all'estero un'immagine aggiornata della scena culturale italiana.

La relazione evidenzia quindi il perdurante successo della **promozione del cinema italiano e dei suoi protagonisti**, ricordando, tra l'altro, lo svolgimento, a giugno 2022, della quinta edizione della rassegna tematica "**Fare cinema**". Sono poi elencate le iniziative realizzate nell'ambito delle **arti visive** e, in particolare, per la valorizzazione della **Collezione d'arte contemporanea italiana della Farnesina**. Si ricordano infine i programmi dedicati alla **celebrazione di centenario** della nascita di **Pier Paolo Pasolini** e

del secondo centenario della scomparsa di **Antonio Canova**.

In merito alla **diffusione della lingua italiana, della letteratura e dell'editoria**, si segnala che sono **oltre 2 milioni di persone che studiano l'italiano all'estero in 120 Paesi**, dato in leggero aumento rispetto all'ultima rilevazione (+4% circa). Si segnala la marcata crescita del numero di studenti nel Regno Unito e, soprattutto, in Francia, nonché in Algeria, Argentina, Australia, Egitto, Polonia e Spagna. Di contro, si registra un calo sensibile di studenti in Germania e Brasile. Tra gli strumenti di sostegno alla diffusione dell'italiano sostenuti dal MAECI, si evidenzia il ruolo svolto dall'**Associazione CLIQ (“Certificazione Lingua Italiana di Qualità”)**, costituita dalle Università per stranieri di Siena e Perugia, dall'Università Roma Tre e dalla Società Dante Alighieri. Si dà conto inoltre della promozione della lingua italiana attraverso la **diffusione della letteratura e dell'editoria nazionale** (che assume particolare rilievo nella **Settimana della lingua italiana nel mondo**, organizzata in collaborazione con l'Accademia della Crusca, nel 2022 svoltasi sul tema “L'italiano e i giovani”), l'erogazione di **borse di studio e gli scambi giovanili**, il sostegno all'**internazionalizzazione** del sistema italiano della **formazione superiore**.

La relazione illustra inoltre l'attività di promozione condotta attraverso la **partecipazione a missioni archeologiche ed etnoantropologiche all'estero**, nonché sul versante dell'**internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione italiana** (dando specifica evidenza alla cooperazione scientifica e tecnologica Italia–Israele). Ampio spazio è poi dedicato alla presentazione delle iniziative attuate nel 2022 volte alla **valorizzazione dei territori** e delle **identità locali** quale contributo all'**attrazione dei flussi turistici**, nonché alla promozione del *design* e della **cucina italiani**.

La relazione dà infine conto delle **relazioni culturali e scientifiche** assicurate dal MAECI nell'ambito delle numerose organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, il cui mandato comprende tematiche legate alla cultura, all'educazione e alla scienza. Vengono inoltre indicati gli importi erogati nel corso del 2022 agli organismi operanti nei settori della cultura e in quelli scientifico e tecnologico destinatari di contributi finanziari obbligatori.

Commissioni V (Bilancio) e X (Attività produttive)

[Doc. XXVII, n. 13](#) (Annuncio 11/1/2024)

Relazione sull'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055

(Dati relativi al periodo 1° luglio–31 dicembre 2023)



**Presentata dai
Commissari
straordinari di
ILVA S.p.A.**

L'articolo 3 del [decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1](#) (*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*), stabilisce che l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria statale, prevedendo che ne rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo e ne fornisca (ai sensi del comma 3) periodica informativa ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

Il 13 giugno 2017 i Commissari straordinari hanno attivato, presso la Tesoreria di Stato, **la contabilità speciale n. 6055**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243](#), prevede che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017 – 2019, siano mantenute nella contabilità speciale per essere destinate al finanziamento delle attività concernenti la predisposizione e attuazione del **Piano relativo ad attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola**, di cui all'articolo 1, comma 8.5, del [decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#). Il comma 8.5 prevede che il Piano, a carattere sperimentale, abbia la durata di tre anni e sia approvato e monitorato nei relativi stati di avanzamento dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La realizzazione del programma è stata approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 prevede altresì che i commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse, provvedano a rendicontare, con cadenza semestrale, ai sensi del comma 2, al Ministero vigilante, il quale invia la relazione alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti.

Per approfondimenti sulle più recenti evoluzioni normative concernenti il polo siderurgico di Taranto, si rinvia al [dossier](#) relativo al [decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4](#).

**Sintesi
del contenuto**

La relazione consta di due tabelle, la prima delle quali riporta i dati di sintesi inerenti ai movimenti dal **1° luglio al 31 dicembre 2023** sulla **contabilità speciale n. 6055** per le seguenti tipologie di operazione:

- **rimborsi ad Arcelor Mittal Italia** per attività di decontaminazione come da procedura ex articolo 20.4 del contratto di affitto (importo **39.129.067** euro);
- pagamenti per **attività di decontaminazione** (importo **20.132.830** euro);
- rimborso parziale dell'**anticipo di 188 milioni di euro del 26 marzo 2019** concesso alla gestione ordinaria di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (importo **12.000.000** euro);
- pagamenti relativi al **Piano di iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola** come previsto dall'articolo 1, comma 8.5 del decreto-legge n. 191 del 2015 (importo **739.780** euro).

Il **saldo della contabilità speciale n. 6055** ammonta, al 31 dicembre 2023, a **642.297.185** euro (al 30 giugno 2023 era di 690.298.862 euro).

La seconda tabella fornisce il saldo progressivo delle operazioni.

Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

[Doc. XXVII, n. 14](#) (Annuncio 16/1/2024)

Relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei



Presentata dal Presidente della regione Campania in qualità di commissario straordinario di Governo di cui alla legge n. 887 del 1984

L'articolo 5 del [decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140](#) (*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*), stabilisce che il **Presidente della giunta regionale della Campania**, in qualità di **commissario straordinario di Governo** di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della [legge 22 dicembre 1984, n. 887](#), trasmetta al Governo e alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della [legge 7 dicembre 2023, n. 183](#), di conversione del citato decreto-legge (ossia entro l'**11 gennaio 2024**), una relazione sullo **stato di attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico**, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento.

Sintesi del contenuto

La relazione richiama il quadro normativo in cui si iscrivono la realizzazione del **Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico** che, come previsto dalla legge n. 887 del 1984, è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania, con deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985, e la gestione commissariale. Si illustrano quindi le **finalità del Programma**. In particolare, nel settore delle infrastrutture ferroviarie il Programma è stato indirizzato al **potenziamento e adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l'Area Flegrea** (la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA, oggi EAV s.r.l.). Per quanto riguarda la **sistemazione della rete stradale dell'Area Flegrea**, di cui al settore infrastrutture viarie, il Programma è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una **efficace mobilità quotidiana**, nonché, stante la peculiarità geomorfologica dell'intera area, dell'esigenza di una **agevole via di fuga nell'ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici**. A seguito delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, si è resa necessaria l'attivazione di un **“Parco archeologico”** e

di un **piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche**. In tale contesto, è, altresì, emersa l'esigenza di messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica delle aree interessate all'esecuzione di opere previste dal Piano, che hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare urgenti interventi. Infine, sono state previste opere complementari al Programma, a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane), che nel complesso costituiscono "l'intermodalità del sistema di trasporto". Il programma ha subito ulteriori modifiche nella fase esecutiva.

La relazione riporta quindi un elenco sommario degli interventi programmati.

Per quanto attiene ai finanziamenti, si fa presente che la provvista finanziaria complessiva assegnata per l'attuazione del Programma ammonta, al **31 dicembre 2022**, a **1.037.171.419,09** euro, di cui **379.513.028,84** provenienti dal **bilancio nazionale** e **657.658.390,25** dal **bilancio regionale**. Dell'intero programma finanziario, risultano interamente accreditati i fondi stanziati con le leggi finanziarie (leggi nn. [887 del 1984](#), [910 del 1986](#), [67 del 1988](#), [541 del 1988](#)) e con la [legge n. 308 del 2004](#), mentre gli impegni finanziari CIPE, UE e quelli provenienti dalla regione Campania sono soggetti ai regolamenti propri di accreditamento in base all'avanzamento dei lavori, per cui il relativo importo non risulta, allo stato, totalmente accreditato. Si riferisce inoltre che sia il progredire verso la fase conclusiva di gran parte delle attività, sia la rilevanza e la repentinità dell'**incremento dei costi di realizzazione delle opere**, comportano che diversi interventi presentino un quadro economico allo stato attuale non completamente coperto, determinando un **ulteriore fabbisogno finanziario**. Viene poi fornito un prospetto illustrativo della **disponibilità di cassa** al 29 dicembre 2023, ultimo giorno contabile dell'esercizio finanziario 2023.

La relazione, illustrate le modalità di affidamento e di esecuzione delle opere e i successivi sviluppi, elenca sommariamente gli **interventi realizzati**, suddivisi tra infrastrutture ferroviarie, viarie e interventi complementari.

[Doc. CLXXX-bis, n. 2](#) (Annuncio 5/2/2024)

**Relazione sulla sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata
dal direttore
dell'Agenzia
nazionale per la
sicurezza delle
ferrovie e delle
infrastrutture
stradali e
autostradali
(ANSFISA)**

L'articolo 12 del [decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), ha istituito l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)**, disponendo la soppressione della preesistente Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF); il medesimo articolo stabilisce che entro il **31 gennaio di ciascun anno**, l'ANSFISA trasmetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle **competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività di promozione e vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali** svolte nel corso dell'anno precedente, previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12. Tali disposizioni sono state modificate dal [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) e dal [decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121](#), che hanno esteso l'ambito di operatività dell'ANSFISA, prevedendo anche che adotti annualmente il **programma delle attività di vigilanza diretta sulle strade e autostrade** e conferendo all'Ente, dal 1° gennaio 2022, le **competenze sui sistemi di trasporto ad impianti fissi e la gestione della Commissione permanente gallerie**. Il [decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68](#), ha attribuito ad ANSFISA il compito di effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il **31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza** dell'intera infrastruttura autostradale costituita dalle **autostrade A24 e A25**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione, descritta la *mission* e la struttura organizzativa dell'ANSFISA, illustra le attività svolte nell'annualità 2023 dalla **Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (DGISA)** attraverso la vigilanza diretta sull'attività di manutenzione, ed in generale di gestione della sicurezza, svolta dai gestori (ripartiti in 4 macrocategorie, per un totale di oltre 8.000 soggetti) della rete infrastrutturale viaria, stradale e autostradale nazionale nell'ambito delle loro esclusive responsabilità, in conformità agli indirizzi e obiettivi indicati nel **Programma annuale**, introdotto dall'articolo 65 del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#). In particolare, si fornisce l'elenco delle **19 tratte oggetto di ispezioni a campione**; ulteriori **6 ispezioni** sono conseguite a segnalazioni di privati e/o enti. Vengono quindi sintetizzati gli **esiti delle verifiche**. Si segnala inoltre l'attività di promozione dell'adozione, da parte dei gestori, di sistemi di gestione della sicurezza (SGS) certificati e omogenei. Quanto al **Programma straordinario per le autostrade A24 e A25**, si fa presente che a dicembre 2022 sono terminate le ispezioni sull'infrastruttura

stradale, sui pendii e le opere di sostegno, mentre nel periodo gennaio–aprile 2023 sono state ultimate le attività di ispezione sui ponti e viadotti e nella galleria del Gran Sasso. La relazione riferisce poi in merito alle funzioni ispettive e autorizzative svolte sulle gallerie della rete stradale transeuropea, a seguito dell'incardinamento presso ANSFISA della **Commissione permanente per le gallerie** (istituita con [decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264](#)), nonché in merito alle competenze e ai compiti previsti dal [decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35](#), che ha recepito la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (poi modificato dal [decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213](#), attuativo della [direttiva \(UE\) 2019/1936](#)). Vengono infine richiamati gli **obiettivi del programma annuale 2024**.

Il documento analizza a seguire l'attività svolta nel 2023 dalla **Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie**. Tale attività si è espletata sul piano della **produzione normativa** e dell'emanazione di linee guida e *standard* tecnici, sul **versante autorizzatorio** (tra l'altro attraverso il rilascio di certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e di certificati di idoneità all'esercizio alle aziende operanti sulle reti ferroviarie isolate dall'infrastruttura nazionale), di **gestione del Registro nazionale dei veicoli (RIN) e del Registro dell'infrastruttura (RINF)**. Si dà inoltre conto delle **attività di ispezione e controllo**. In particolare, nel **2023** sono state oggetto di controlli sul campo **36 imprese ferroviarie**, per un totale di **954 treni e 7.756 elementi verificati** (veicoli e operatività del personale con mansioni di sicurezza). Tali attività hanno comportato il rilevamento di **410 irregolarità**, per lo più riferibili al generico stato manutentivo dei veicoli. Si illustra quindi la programmazione delle attività di vigilanza per il 2024.

Infine, la relazione espone **l'attività realizzata nell'area dei sistemi di trasporto ad impianti fissi**. Complessivamente sono state effettuate **4.692 ispezioni** (implementate del **80% rispetto al 2022**), di cui **709** su metropolitane, **2.418** su tram, **483** su filobus, **358** su scale mobili e **2.315** su ascensori pubblici. Nel corso dell'anno 2023, il numero degli episodi incidentali è stato a pari a **14 eventi** di cui 2 con esiti mortali.

Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

[Doc. CCV, n. 1](#) (Annuncio 20/2/2024)

Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun*
(Dati relativi agli anni 2022 e 2023)



Presentata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145](#), in attuazione della [direttiva 2013/30/UE](#) e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge delega 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze. L'**articolo 25** stabilisce che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un **rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun*** nell'ambito di campagne geofisiche realizzate per scopi scientifici e per la ricerca di idrocarburi.

Sintesi del contenuto

Il rapporto, redatto in collaborazione con l'ISPRA, rileva in premessa l'**attenzione costantemente crescente**, in ambito internazionale, in tutti i *fora* competenti, sul tema del **rumore sottomarino generato dall'uomo**. A livello di **Unione europea**, si segnala, in particolare, la recente adozione dei **valori soglia (*threshold values*)** per il rumore di tipo impulsivo nell'ambito del "TgNoise" (*Technical Group* sul rumore subacqueo) della CIS (*Common Implementation Strategy*) della [Direttiva quadro strategia marina 2008/56/CE](#). Si evidenzia altresì il **crescente interesse da parte della letteratura scientifica e tecnica** resasi disponibile nel corso del biennio 2022–2023 per gli effetti del rumore impulsivo su diverse specie, sulle reti trofiche e quindi sugli ecosistemi marini. Ciò premesso, il rapporto conferma che, benché studi e osservazioni mostrino la potenzialità che taluni effetti su specie e comparti li minaccino, **non vi sono evidenze che la sorgente di rumore *airgun* sia causa di alterazioni sensibili agli equilibri ecosistemici marini**. Al riguardo si osserva che, rispetto ad altre sorgenti di stress in ambienti marini, quali l'arricchimento in biossido di carbonio e l'immissione di inquinanti organici persistenti, i rumori subacquei sono tipicamente localizzati e i loro effetti, nella maggior parte dei casi osservati, si riducono velocemente una volta rimossa la sorgente.

Il rapporto fa quindi presente che nel **biennio 2022–2023 non sono state effettuate campagne con l'impiego della tecnica *airgun*** nelle acque territoriali italiane, in continuità con il quadro descritto con riferimento alle annualità precedenti. Tale arresto è dovuto

alla modifica apportata alla procedura della valutazione di impatto ambientale (VIA) dall'articolo 22 del [decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104](#), che ha disposto l'inclusione in tale procedura di tutti "i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica *airgun*", compresi, quindi, anche quelli condotti in mare dagli enti di ricerca scientifica. Inoltre, l'articolo 11-ter del [decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), ha stabilito la **sospensione delle attività collegate alle prospezioni e coltivazioni nel settore degli idrocarburi**, nelle more dell'adozione del [Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee \(PiTESAI\)](#). Tale Piano (che costituisce uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto a individuare le aree dove sarà possibile svolgere, o continuare a svolgere, le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile) è stato approvato con [decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, n. 548](#). Il rapporto fa presente che in forza delle disposizioni contenute nel PiTESAI **tutte le procedure di VIA sono state archiviate/sospese**. Inoltre, **non risultano pervenute**, nel periodo di riferimento del rapporto, **nuove istanze di prospezione o ricerca di idrocarburi a mare in cui è previsto l'utilizzo dell'*airgun***. Si segnala quindi che l'**unico progetto giunto a conclusione**, a seguito del rilascio a favore dell'**Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale** del giudizio di compatibilità ambientale, positivo con prescrizioni, è il "**Progetto premiale Earth Cruisers**", nell'ambito di una procedura afferente all'esecuzione di indagini geofisiche in mare (sismica a riflessione 2D o 3D), da effettuarsi mediante l'utilizzo di *airgun*. Si precisa che tale procedura non è inerente ad attività di ricerca di idrocarburi in mare, ma ad **attività di studio sulla pericolosità sismica nelle aree costiere della Sicilia**. Si aggiunge che nel biennio 2022–2023 l'ISPRA non ha condotto né avuto coinvolgimenti in attività realizzate nei mari italiani con uso di *airgun*.

Il rapporto illustra quindi estesamente lo **stato delle conoscenze degli effetti per gli ecosistemi marini** della tecnica dell'*airgun*, con specifico riferimento alla **fauna vagile** (macroinvertebrati bentonici, pesci, mammiferi e rettili marini) e allo **zooplankton**. Si riferisce altresì sui **nuovi orientamenti tecnici per la mitigazione** (restrizioni di tipo geografico, stagionale, della fonte del rumore, operativa) **degli impatti ambientali**.

Tutte le Commissioni permanenti

[Doc. XIII, n. 2](#) (Annuncio 27/2/2024)

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Dati riferiti al secondo semestre 2023)



Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

L'articolo 2 del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), stabilisce che la **Cabina di regia per il PNRR**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmetta alle Camere, con **cadenza semestrale**, per il **tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento**, una **relazione sullo stato di attuazione del PNRR**, recante i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. A seguito della modifica introdotta dal [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#) (articolo 9-bis), la relazione contiene anche una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei **traguardi** e degli **obiettivi** stabiliti nel periodo di riferimento. La Cabina di regia trasmette, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo **stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti**, con particolare riguardo alle **politiche di sostegno per l'occupazione** e per **l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro**.

Sintesi del contenuto

La relazione è articolata in **due Sezioni**, la prima delle quali è a sua volta composta da **due Parti**. La **Parte I** consta di **7 capitoli**. Il **capitolo 1** descrive i principali fenomeni che hanno caratterizzato la congiuntura economica nazionale e globale nell'ultimo biennio (innescati dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 e dall'innalzamento dei prezzi delle materie prime) e i loro **riflessi sull'attuazione del PNRR**; si dà altresì conto dell'**evoluzione del quadro giuridico europeo** e delle regole per la modifica dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, anche alla luce dell'**approvazione del regolamento REPowerEU**, volto a includere gli obiettivi della politica energetica. Il **capitolo 2** espone le esigenze alla base della revisione del PNRR del 2021 e descrive struttura e profilo finanziario del nuovo Piano, le linee generali della revisione per Missione, nonché il percorso istituzionale di elaborazione del nuovo PNRR e del capitolo *REPowerEU*. Si riferisce quindi sulla **valutazione del nuovo Piano da parte della Commissione europea**,

con particolare riguardo al contributo da esso offerto ai sei pilastri del Dispositivo di ripresa e resilienza, alla sua rispondenza alle Raccomandazioni specifiche per Paese, al rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH), all’apporto al sostegno degli obiettivi climatici (*tagging* climatico). Il **capitolo 3** analizza comparativamente le **modifiche apportate ai Piani nazionali degli Stati membri**, individuando tendenze comuni e differenze rispetto a elementi chiave, quali la dotazione finanziaria e le relative proposte di variazione (l’Italia rimane il principale beneficiario dei fondi del *Recovery and Resilience Facility*, con 71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti), l’introduzione del nuovo capitolo *REPowerEU* e l’avanzamento nelle richieste di pagamento e nei finanziamenti ricevuti. Il **capitolo 4** concerne i **risultati conseguiti nel secondo semestre del 2023**, in cui si registra il **pagamento della terza rata del Piano**, avvenuto il 9 ottobre, per un importo di **18,5 miliardi di euro**, che ha confermato il **raggiungimento di 54 traguardi e obiettivi cruciali**. Per conseguire la **quarta rata** del PNRR italiano è stato necessario raggiungere **28 risultati** (21 traguardi e 7 obiettivi). L’approvazione definitiva della quarta richiesta di pagamento è avvenuta l’8 dicembre 2023. L’Italia ha ricevuto il pagamento di **16,5 miliardi di euro il 28 dicembre 2023**. Il **capitolo 5** descrive i **52 risultati** (a fronte dei 69 originariamente previsti) rendicontati nella richiesta di pagamento della quinta rata, organizzati per Missione, e le azioni intraprese per il loro conseguimento. Il **capitolo 6** illustra l’**avanzamento finanziario del Piano al 31 dicembre 2023**.

Nella **Parte II** della Sezione I vengono illustrate, nel dettaglio, le **modifiche alle misure del Piano**, approvate dalle istituzioni europee, relative alle sei Missioni del PNRR originario, oltre alle misure che compongono la **nuova Missione 7, corrispondente all’introduzione del nuovo capitolo *REPowerEU***.

La **seconda Sezione** della relazione, **a cura delle Amministrazioni titolari**, illustra lo stato e le modalità di attuazione delle singole misure e fornisce il quadro dell’attuazione dell’intero Piano, riportando per le singole riforme e i singoli investimenti la descrizione analitica dell’intervento, lo stato di realizzazione e le successive attività. Per approfondimenti sui contenuti della relazione e sul monitoraggio dell’attuazione del PNRR si rinvia al seguente [tema dell’attività parlamentare](#).

RELAZIONI PRESENTATE DA ALTRI SOGGETTI
(GENNAIO – FEBBRAIO 2024)

V Commissione (Bilancio)

[Doc. XLVIII, n. 5](#) (Annuncio 28/2/2024)

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre–dicembre 2023



Presentata dal Presidente della Corte dei conti

L'articolo 17 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), dispone che **ogni quattro mesi la Corte dei conti** trasmetta alle **Camere** una relazione sulla **tipologia delle coperture finanziarie** adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle **tecniche di quantificazione degli oneri**. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla **tipologia delle coperture finanziarie** adottate nei **decreti legislativi** emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

Sintesi del contenuto

La relazione fa presente che nel **quadrimestre settembre–dicembre 2023** sono state pubblicate **34 leggi**, di cui **12 recanti la conversione di decreti–legge**. Risultano inoltre entrati in vigore **17 decreti legislativi**, per un totale di nuova legislazione pari, quindi, a **51 provvedimenti**. Come di consueto, la relazione analizza gli **effetti finanziari** da ascrivere a ciascun provvedimento, fornendo la **quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura**, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione, mentre, in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. La relazione precisa preliminarmente che le prospettazioni sono espresse in termini di **contabilità finanziaria**, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione. Dall'esame sono escluse le leggi nn. [128](#) e [129](#) del 2023, concernenti, rispettivamente, l'approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 2022 e l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, in quanto tali da non configurarsi come sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009.

La valutazione dei singoli provvedimenti è preceduta da **considerazioni metodologiche** (approfondite con riferimento ai provvedimenti di maggiore rilevanza finanziaria), aventi ad oggetto **aspetti problematici** che, anche per il quadrimestre considerato, attengono in larga misura a profili già evidenziati in precedenza: **clausole di neutralità non supportate da adeguata documentazione** a sostegno della relativa sostenibilità; **coperture sul bilancio**, in via diretta mediante riferimenti alle risorse in essere, ovvero in via indiretta;

scarsa accuratezza delle relazioni tecniche; mancata indicazione della precipua forma di compensazione in riferimento al singolo onere; utilizzo della **tecnica del limite di spesa anche nei casi di onere rigido**. Si ripropone altresì il fenomeno della mancata copertura degli oneri da assunzioni, se tali da rientrare nei flussi di finanza pubblica programmati, cui sono già correlate le previsioni di bilancio a legislazione vigente.

La relazione richiama inoltre l'attenzione sul problema, sollevato dalla [legge delega 9 agosto 2023, n. 111](#), di **riforma del sistema fiscale**, della contrapposizione tra **previsioni di maggiori entrate**, con funzione di compensazione, ed **oneri con sufficiente grado di rigidità** (a fronte in molti casi di **diritti soggettivi**) **in termini di minori entrate**, senza che siano esplicitati formalmente né un **meccanismo di raccordo nel corso del tempo**, né forme di particolare pubblicità al riguardo. **Due questioni “innovative”** evidenziate nel quadrimestre in esame riguardano: la [legge n. 162 del 2023](#) (conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#)), in riferimento, essenzialmente, alla **rimessione a fonti non primarie di una decisione di spesa**; la [legge n. 191 del 2023](#) (conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#)), circa le **modalità di applicazione della procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 al verificarsi di “eventi eccezionali”**. Ulteriori osservazioni formulate nella relazione riguardano la **sessione di bilancio**, dettagliate con riferimento alla [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (*Legge di bilancio 2024*) aventi a oggetto, tra l'altro: il mancato rispetto dei contenuti ammissibili per la Sezione I; l'**interpretazione dello scostamento di bilancio a fronte di “eventi eccezionali”**; le problematiche inerenti la Sezione II, tra le quali, oltre a carenze informative, gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. “competenza potenziata”.

La relazione è corredata da un' **Appendice** concernente la giurisprudenza costituzionale e da **Tavole** recanti: **l'elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi** pubblicati nel periodo settembre–dicembre 2023; gli **oneri finanziari** da essi indicati; il quadro riassuntivo delle **modalità di copertura** degli oneri; le **schede analitiche** di oneri e coperture.

VI Commissione (Finanze)

[Doc. CXL, n. 2](#) (Annuncio 16/1/2024)

Relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia
(Dati relativi all'anno 2023)



Presentata dal Governatore della Banca d'Italia

L'articolo 4 del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#) (*Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*) prevede che la **Banca d'Italia** riferisca alle **Camere**, con cadenza **annuale**, in merito alle **operazioni di partecipazione al proprio capitale** come disciplinate dal medesimo articolo 4. Tale disposizione autorizza l'Istituto ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di **7.500.000.000 euro**; a seguito dell'aumento, il capitale è rappresentato da **quote nominative di partecipazione** di nuova emissione di **25.000 euro ciascuna**. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente **dividendi annuali**, a valere sugli utili netti, **per un importo non superiore al 6 per cento del capitale**.

Le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto sono costituiti da: **banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia**; **fondazioni** di cui all'articolo 27 del [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#); **enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione** istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#).

Ciascun partecipante **non può possedere**, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al **5 per cento**; detta quota è stata elevata dal 3 al 5 per cento a seguito della modifica apportata all'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2013 dal **comma 715** dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (*Legge di bilancio 2022*).

Sintesi del contenuto

La relazione si limita a riferire che nel corso del 2023 **non sono intervenute operazioni di trasferimento di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia**.

Si fa altresì presente che il capitale dell'Istituto è posseduto da **98 banche** nella misura complessiva del 47,67%, da **23 enti previdenziali e fondi pensione** (37,88%), da **42 fondazioni di matrice bancaria** (8,47%) e da **10 imprese di assicurazione** (5,98%).

Una **tabella** elenca i partecipanti al capitale al **31 dicembre 2023** fornendo le relative quote.

[NN. 6, n. 63](#) (Annuncio 29/1/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Calabria
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente per
la Calabria**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva inoltre che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione riferisce che nell'anno **2023** sono pervenute al Garante del contribuente per la Calabria **212 richieste** scritte di intervento (a fronte delle **167 registrate nell'anno precedente**), cui si sommano **8 pratiche** già in essere al 1° gennaio 2022. Nel corso dell'anno sono stati portati a **conclusione 193 procedimenti**, mentre le pratiche rimaste in essere al 31 dicembre 2023 sono 27, delle quali 11 portate a termine. Sono stati inoltre rilasciati quattro pareri a norma dell'articolo 3, comma 1, del [decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498](#), ai fini dell'adozione del decreto di accertamento del mancato o irregolare funzionamento di Uffici finanziari.

Il documento, oltre a segnalare l'acuirsi, nel territorio in cui opera il Garante, di un **diffuso stato di malessere** dovuto a serie **difficoltà economiche** che hanno causato la

chiusura di diverse aziende, evidenzia l'irrequietudine dei contribuenti e dei loro consulenti (commercialisti, avvocati) per l'**eccessivo onere** derivante oltre che dalle **imposte** (statali e degli enti locali), dallo svolgimento di una **notevole mole di adempimenti**, quasi sempre affatto agevoli da comprendere ed eseguire. Altro motivo di sfiducia per il contribuente viene indicato nell'ostinazione degli Uffici nel **non riconoscere** l'avvenuta **prescrizione di imposte iscritte a ruolo**, se non dopo conclamato intervento del giudice competente.

Un ulteriore aspetto evidenziato dalla relazione concerne la **mancata risposta da parte degli Enti locali** (amministrazioni comunali, consorzi di bonifica ecc.) **alle richieste di informazione** formulate dal Garante su pretese tassazioni contestate dai contribuenti, malgrado la loro reiterazione. Con riguardo a tali Enti le lamentele portate a conoscenza del Garante per lo più riguardano l'**eccessivo onere della TARI** gravante sulle unità immobiliari utilizzate dai non residenti solamente in un limitatissimo periodo dell'anno (cosiddette **case estive**).

Quanto ai rapporti con l'**Ente regione Calabria**, la relazione fa presente che quest'ultima, da oltre un decennio, non riconosce **alcuna competenza del Garante del contribuente sui propri tributi** (bolli di circolazione, tasse di concessioni amministrative, ecc.) sulla base della sentenza del **TAR Puglia del 25 novembre 2004, n. 5477**, secondo la quale i poteri del Garante del contribuente riguardano i **solì atti, prassi e comportamenti dell'Amministrazione finanziaria statale**.

[NN. 6, n. 64](#) (Annuncio 31/1/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Emilia–Romagna
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente per
l'Emilia–Romagna**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione, descritte le **modalità organizzative** attraverso le quali opera l'ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia–Romagna, offre una sintetica descrizione del contenuto di talune delle istanze prodotte dai contribuenti (tra le quali la tempistica dei rimborsi, pretese irregolarità di notifica, il mancato pagamento del bollo auto, oltre a diverse altre fattispecie).

Si forniscono quindi, in allegato alla relazione, i prospetti statistici dell'attività svolta e della gestione delle istanze, dai quali si ricava che **quelle pervenute nel 2023 sono 142 e 5** quelle risultanti **ancora pendenti** all'inizio dell'anno. Le **pratiche definite sono 144** (il 98% del totale), di cui 32 con esito favorevole o parzialmente favorevole al contribuente.

[NN. 6, n. 65](#) (Annuncio 5/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale nel Lazio
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente
del Lazio**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione, illustrato l'assetto operativo dell'ufficio del Garante del contribuente del Lazio, fornisce dati statistici relativi all'attività svolta nel 2023. In particolare, si fa presente che nell'anno di riferimento le **pratiche pervenute sono state 755** (a fronte di 735 nel 2022), delle quali **590 provenienti da Roma e provincia**. Con riferimento ai flussi di lavoro provenienti dalle singole province si segnala l'apprezzabile incremento per quella di Viterbo (da 4 a 17) e di Rieti (da 2 a 7). Per le altre si registrano variazioni poco significative.

Le richieste di **attivazione di autotutele erariali sono 266** (rispetto alle 254 del 2022), mentre quelle relative ai tributi locali raggiungono 134 unità, a fronte delle 74 del 2022.

Si segnala inoltre il numero elevato (187) delle pratiche in corso di lavorazione al 31 dicembre 2023 (74 del 2022), che non trova riscontro in nessuna delle annualità pregresse

e la cui ragione è individuata nel cattivo funzionamento degli strumenti applicativi informatici.

Infine, vengono espresse talune valutazioni critiche in merito alla soppressione dei Garanti regionali del contribuente, prevista dal decreto legislativo n. 219 del 203 in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

[NN. 6, n. 67](#) (Annuncio 7/2/2024)

Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia autonoma di Bolzano (Dati relativi all'anno 2023)



Presentata dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell' Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell' articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie** sullo **stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l' articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell' economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

Sintesi del contenuto

La relazione riferisce che nel corso dell' annualità 2023 sono pervenute al Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano **66 istanze** d' intervento ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 212 del 2000. Si riferisce inoltre che su consiglio del *Finanzamt Neubrandenburg* della Repubblica Federale di Germania, organo competente per l' applicazione della “Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali”, sono pervenute anche 3 richieste da cittadini non residenti nella provincia di Bolzano volte a chiarire in quale Stato devono essere dichiarate e tassate le pensioni percepite da cittadini in possesso della sola cittadinanza tedesca ed erogate da persone giuridiche di diritto pubblico.

Vengono infine richiamate talune questioni trattate dal Garante ritenute meritevoli di specifica menzione.

[NN. 6, n. 68](#) (Annuncio 7/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Piemonte
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente per
il Piemonte**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenda delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione riferisce che le **istanze pervenute al Garante per il Piemonte** nel corso dell'anno **2023** sono state complessivamente **134**; delle pratiche giunte a definizione, comprese alcune presentate negli anni precedenti e pendenti al 1° gennaio 2023, **55** hanno avuto **esito favorevole** per il contribuente e **61 contrario**. Le **pratiche archiviate** per rinuncia, infondatezza o altri motivi sono state **32**, mentre quelle in **attesa di risposta, sospese o in lavorazione 22**.

Vengono quindi espresse talune valutazioni critiche sulla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 219 del 2023 rilevando che, se possibile, riduce ancor di più rispetto alla previgente le capacità d'intervento del Garante essendo escluso, ad esempio, il potere di sollecitare le amministrazioni finanziarie a far uso del potere di autotutela.

La relazione osserva poi che il **bilancio complessivo del lavoro svolto nell'anno 2023 è da ritenersi positivo**, pur segnalando che il numero dei reclami pervenuti è inferiore rispetto ai due anni precedenti, probabilmente anche in considerazione del fatto che l'attività delle Agenzie finanziarie si è stabilizzata dopo il lungo periodo che ne ha negativamente caratterizzato il lavoro durante la pandemia da COVID-19. Anche nel 2023 in un numero elevato di casi l'intervento del Garante ha consentito di pervenire all'adozione, da parte degli Uffici finanziari, di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti illegittimi o comunque errati. Si evidenzia una significativa collaborazione da parte degli enti finanziari impositori o riscossori nonché degli Enti locali minori, con l'eccezione degli Uffici finanziari della regione Piemonte, nonostante i solleciti anche del Garante sul tema della prescrizione triennale – e non quinquennale – per l'accertamento e riscossione della tassa di circolazione/proprietà.

La relazione fornisce quindi una **disamina delle principali questioni trattate**, osservando che anche nel corso del 2023 sono risultate numerose le istanze (complessivamente 22) relative a **questioni inerenti al canone RAI**. Si segnalano inoltre le istanze – sia pure in diminuzione rispetto a quanto evidenziato in precedenza – volte a censurare i **ritardi nei rimborsi**. Si sono mantenute costanti le doglianze dei contribuenti che, con riferimenti ad atti di riscossione, lamentano la **mancata notifica degli atti impositivi e delle cartelle relative**.

Infine, la relazione esprime l'auspicio che l'istituzione della nuova figura del Garante nazionale possa contribuire a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadino e fisco.

[NN. 6, n. 69](#) (Annuncio 9/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Molise
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente per
il Molise**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione illustra l'attività svolta dal Garante del contribuente per il Molise nell'annualità 2023, riferendo che alla data del **1° gennaio non risultava pendente alcuna istanza** e che al **31 dicembre ne erano sopravvenute 18**, di cui **17 definite** con decisioni debitamente motivate: **8 pratiche** si sono concluse con **esito favorevole al contribuente**, **5 con esito contrario** e **4 sono state archiviate** per rinuncia, infondatezza o incompetenza. Al 31 dicembre 2023 risultava pertanto in corso una pratica.

La relazione rappresenta quindi **talune criticità del sistema**, eccependo: il **difetto di autonomia del Garante regionale**; l'assenza di **potere coercitivo o sanzionatorio** ad esso conferito nei confronti degli enti impositori o riscossori nell'ipotesi di violazione dei diritti del contribuente; la **mancata previsione di legge di un sostituto** dell'organo monocratico

in caso di suo legittimo impedimento; l'**assoluta carenza di mezzi** e di supporti informatici e di un documento che ne certifichi la funzione.

Si evidenziano, inoltre, le istanze dei contribuenti che lamentano il **ritardo dei rimborsi dovuti** dagli enti di imposizione o di riscossione dei tributi **in esito all'accoglimento di istanze di autotutela o per effetto di sentenze emesse dall'autorità giurisdizionale** che si protraggono per lunghi periodi senza che vengano fornite motivazioni. Si segnalano, altresì, i problemi inerenti alle istanze dei contribuenti con cui si richiede, o comunque si sollecita, **l'annullamento, totale o parziale, degli atti tributari** di cui è stata riconosciuta, o comunque viene prospettata, **l'illegittimità o l'infondatezza**, anche alla luce della [sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2017](#), secondo la quale nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente, detto provvedimento diviene non più contestabile.

Infine, la relazione ricorda le reiterate sollecitazioni nei confronti del Legislatore a porre in essere interventi volti a conferire al Garante del contribuente poteri che gli consentano più efficaci interventi sul procedimento amministrativo di imposizione tributaria, rilevando che nemmeno la recente riforma ha previsto il conferimento al neo istituito Garante nazionale di poteri tali da consentire allo stesso una più efficace tutela dei diritti dei contribuenti.

[NN. 6, n. 71](#) (Annuncio 19/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Abruzzo
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente per
l'Abruzzo**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione riferisce che dalle segnalazioni ricevute nel 2023 è emerso complessivamente che i contribuenti hanno continuato ad incontrare **notevoli difficoltà nell'accedere ad un sistema fiscale** che è loro apparso sempre più complesso e poco trasparente. Tali difficoltà spiegano il permanente interesse dei contribuenti per l'attività del Garante, percepito, come una soluzione alternativa al ricorso alla giustizia tributaria, divenuta di difficile accesso e piuttosto onerosa. Si fa tuttavia presente che, come più volte rappresentato, **le aspettative dei contribuenti, nonostante la fondatezza delle loro doglianze, sono spesso rimaste deluse**, essendo il Garante privo del potere di emanare atti che incidano direttamente sulle questioni sottoposte al suo esame o di annullare o revocare atti dell'Amministrazione finanziaria e avendo, in materia di autotutela, una **funzione**

meramente sollecitatoria nei confronti degli Uffici, i quali restano liberi di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per esercitarla.

In merito alle segnalazioni concernenti provvedimenti adottati da **Uffici finanziari situati al di fuori dell’Abruzzo** pervenute da **contribuenti residenti nella regione**, la relazione fa presente che la questione della competenza, tuttora controversa, è destinata a perdere rilievo nel quadro della riforma che ha istituito il Garante nazionale del contribuente.

Si rileva poi come sia sensibilmente **scemata la resistenza degli uffici finanziari a ritirare, in via di autotutela, atti ritenuti, dal Garante, illegittimi**. Permane invece la criticità rappresentata dai **tempi impiegati dagli Uffici per l’effettuazione dei rimborsi** dovuti ai contribuenti, soprattutto considerato il rigore con cui il fisco pretende tempestività nell’adempimento degli obblighi tributari.

[NN. 6, n. 72](#) (Annuncio 20/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Sardegna
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente per
la Sardegna**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale. Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione illustra l'attività del Garante del contribuente nel quadro del peculiare **contesto economico e sociale della regione Sardegna**, rilevando che la fiscalità e i rapporti fra il Fisco ed il contribuente sono necessariamente condizionati dalla presenza di una rilevante quota di **economia sommersa**, nonché di **zone di povertà nelle quali è assai difficile qualsiasi attività di accertamento e soprattutto di riscossione**. Vengono quindi richiamati i fattori che contraddistinguono la realtà regionale (invecchiamento della popolazione, denatalità, un tessuto imprenditoriale incentrato su imprese di dimensioni estremamente ridotte e attive nei settori a più bassa produttività). Nel quadro descritto, aggravato dalla pandemia e dai suoi esiti, la richiesta di intervento dell'attività del Garante in Sardegna, pur nettamente in crescita, lo è meno di quanto ci si potrebbe attendere per un diffuso clima di sfiducia nei confronti di tutte le istituzioni. Nel contempo, la

scarsa scolarità e la carenza di digitalizzazione, specie nella popolazione anziana, non contribuiscono a diffondere la conoscenza del Garante e dei suoi compiti al servizio dei contribuenti, specialmente di quanti dispongono di minori strumenti. Quanto ai rapporti del Garante con gli altri Uffici (l'Amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza, gli uffici tributari degli Enti locali e gli Agenti della riscossione), la relazione osserva che di regola consentono di risolvere situazioni altrimenti inestricabili per i contribuenti e che l'intervento del Garante, anche quando non risolutivo, ha quanto meno permesso di comprendere le ragioni dell'imposizione.

La relazione fornisce quindi **i dati statistici inerenti al flusso di lavoro nell'annualità 2023**, dettagliatamente riportati in **due prospetti allegati alla medesima relazione**. In particolare, si riferisce che le **istanze residue all'inizio del periodo di riferimento erano 35**, quelle **pervenute nel corso del 2023 sono state 196** (per un **carico complessivo di 231**) e le **pratiche definite nell'anno 193**, di cui 40 con esito favorevole al contribuente e 8 parzialmente favorevole. Al **31 dicembre 2023 sono rimaste in corso 38 pratiche**, in attesa di ulteriore istruttoria o documentazione. I dati confermano la discontinuità, già registrata nella precedente relazione, rispetto al biennio 2020–2021, negativamente contrassegnato dalla pandemia da COVID 19, con un **incremento esponenziale nel 2023** rispetto al 2022 e alle annualità precedenti. Si fornisce altresì una **sintetica rassegna delle più importanti questioni trattate dal Garante nel corso del 2023**.

La relazione ribadisce quindi **talune criticità**, già evidenziate in passato, **della figura del Garante come delineata dalla legge n. 212 del 2000**, connesse in primo luogo alla carenza di un minimo di effettività della funzione e di adeguata visibilità, nonché alla scarsità di mezzi (persone e cose) ad essa conferiti. Da ultimo, vengono espresse **perplexità in merito alla recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente**, evidenziando, tra l'altro, la difficoltà per un unico Garante di operare sull'intero territorio nazionale e la ridotta indipendenza di tale figura dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[NN. 6, n. 74](#) (Annuncio 26/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale nelle Marche
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente
delle Marche**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione rileva come **l'attività del Garante del contribuente delle Marche** si sia esplicitata con **riferimento alle più disparate vertenze**, sia con il Fisco nazionale che locale, traendo origine dai controlli automatizzati o da altri accertamenti, nonché da cartelle di pagamento ritenute ingiuste dai contribuenti. In taluni casi i contribuenti sono ricorsi al Garante anche in pendenza di un contenzioso giurisdizionale, sia a causa della durata di quelle procedure, sia per ottenere un parere del Garante da opporre all'ufficio accertatore, al fine di pervenire, per una diversa e più sollecita strada, alla conclusione del contenzioso tributario. Spesso i contribuenti hanno lamentato di rimanere a lungo in attesa di risposte da parte dell'ufficio interessato, senza ricevere spiegazioni sui motivi del ritardo o informazioni circa i tempi e i modi di corresponsione dei rimborsi richiesti. In alcuni casi le doglianze

dei contribuenti hanno riguardato comportamenti poco collaborativi del personale degli uffici finanziari nel fornire i chiarimenti richiesti, ovvero la scarsa comprensibilità delle comunicazioni loro inviate dagli uffici stessi. Ciò premesso, la relazione rileva che **gli interventi del Garante sono valsi a deflazionare il carico delle richieste rivolte agli uffici finanziari o dei procedimenti giudiziari**, arrecando un risultato comunque favorevole anche al Fisco, migliorandone i rapporti con i contribuenti. Il documento, riferito che **nel 2023 sono prevenute 80 segnalazioni**, illustra **alcuni casi esemplificativi delle questioni trattate**.

In conclusione, si manifesta il rinascimento per la sostituzione, attuata dal decreto legislativo n. 219 del 2023, dei Garanti regionali con un unico Garante nazionale, osservando che quest'ultimo non sarà certamente in grado di gestire, con la sollecitudine richiesta dal caso, le numerosissime richieste di tutti i contribuenti, con **grave detrimento dei rapporti tra fisco e contribuente**.

[NN. 6, n. 75](#) (Annuncio 26/2/2024)

**Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale nella provincia
autonoma di Trento
(Dati relativi all'anno 2023)**



**Presentata dal
Garante del
contribuente
per la provincia
autonoma di
Trento**

L'articolo 13 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), prevedeva l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del **Garante del contribuente** quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-*bis* dell'articolo 13 disponeva che con **relazione annuale** il **Garante del contribuente** fornisse al **Governo** ed al **Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti** nel campo della politica fiscale.

Il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), ha sostituito integralmente l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**, scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, tenuto a fornire al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Il medesimo decreto legislativo ha disposto altresì la **soppressione dei Garanti regionali** a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 219 del 2023) che stabilisce il compenso annuo lordo del Garante nazionale e il rimborso delle spese di trasferta, da adottarsi entro il termine di **sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

**Sintesi
del contenuto**

La relazione manifesta ragioni di perplessità in merito alle previsioni recate dal decreto legislativo n. 219 del 2023 rilevando, tra l'altro, che le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, seppure in parte condivisibili laddove garantiscono e potenziano il contraddittorio con il cittadino-contribuente, **indeboliscono ulteriormente la figura del Garante unico nazionale**, svuotandola delle già limitate competenze di cui disponevano i Garanti territoriali. Si osserva altresì che il Garante unico, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, non sarà più un soggetto dotato di ampia autonomia e imparzialità, ma dipenderà di fatto dall'Esecutivo e dovrà intervenire sull'intero territorio nazionale pur non disponendo di una specifica conoscenza delle

situazioni locali. Al riguardo, si richiama esemplificativamente la posizione dei cittadini-contribuenti che risiedono nella provincia autonoma di Trento, dotata di ampia autonomia legislativa nel campo dei tributi locali.

La relazione elenca quindi le **34 pratiche sottoposte al Garante della provincia autonoma di Trento nel corso del 2023**, indicando sinteticamente l'argomento, l'ente interessato (Agenzia delle entrate, provincia autonoma di Trento, Guardia di finanza, ente locale, concessionario locale, ecc...) e l'identità di genere dell'istante. Vengono poi illustrate le **segnalazioni che hanno richiesto uno specifico approfondimento** anche in termini di ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

VIII Commissione (Ambiente)

[Doc. CCXXX, n. 1](#) (Annuncio 16/1/2024)

Relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito



(Dati aggiornati al 19 dicembre 2023)

Presentata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

L'articolo 5 del [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118*), stabilisce che al fine di contribuire alla **razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti**, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) presenti alle **Camere** una **relazione semestrale** sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del **perimetro degli ambiti territoriali** e per la **costituzione degli enti di governo dell'ambito**.

Sintesi del contenuto

La relazione illustra in primo luogo le scelte compiute da **ciascuna regione e provincia autonoma** circa la **delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO)** e gli elementi di novità intervenuti al riguardo nel secondo semestre 2023, alla luce del quadro normativo vigente, che prevede l'individuazione di ATO di dimensioni di regola non inferiori al territorio delle province o delle Città metropolitane e incentiva le regioni ad una riorganizzazione degli ambiti dei servizi pubblici locali a rete **preferibilmente su scala regionale**. In particolare, si riferisce che, mentre nella regione Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano è stato individuato un **ATO unico per l'intero territorio di rispettiva pertinenza**, in 12 regioni e nella provincia autonoma di Trento l'ATO unico scelto per l'intero territorio di pertinenza è **articolato in sub-ambiti di livello inferiore per la gestione di alcune fasi del ciclo dei rifiuti**; in 5 regioni si è optato per l'individuazione di ATO a **carattere subregionale**, con differenti dimensionamenti territoriali; in 2 Regioni (Lazio, Marche) è prevista una **pluralità di ATO di dimensione corrispondente al territorio delle province o città metropolitane**; nella regione Toscana il territorio è stato ripartito in tre ATO di **livello sovra-provinciale**; nelle regioni Campania e Siciliana si riscontra la **ripartizione del territorio regionale in più ambiti**, alcuni dei quali di dimensioni inferiori al territorio delle corrispondenti province o Città metropolitane. Infine, nella **regione Lombardia** è stato adottato il **modello alternativo o in deroga a quello degli ATO**, prevedendo che

siano i comuni ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani e ad affidare il relativo servizio. La relazione dà poi conto della **costituzione degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)** e delle novità normative regionali intervenute. In particolare, si riferisce che in Molise, Lazio e Sardegna gli **EGATO non sono tuttora previsti dalla normativa regionale**, né sono state valutate le alternative organizzative che la disciplina di settore prevede, mentre vi sono situazioni (province autonome di Trento e Bolzano, regioni Liguria e Piemonte) in cui, **a fronte di una previsione normativa**, gli EGATO risultano, in tutto o in parte, in **fase di implementazione**. Si fa quindi presente che il percorso di riordino dell'organizzazione territoriale del settore, così come delineato dall'articolo 3-*bis* del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), risulta ancora lontano dal conseguire i necessari connotati di razionalizzazione dimensionale e di uniformità istituzionale.

Il merito alla **partecipazione degli enti locali agli EGATO istituiti o previsti dalle rispettive regioni** – come disposto dal citato articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 – la relazione riferisce che con riguardo alle aree territoriali in cui gli EGATO sono stati previsti, criticità nel perfezionamento dei procedimenti di partecipazione degli enti locali sussistono nelle regioni Calabria e Siciliana. Si illustrano quindi i mutamenti intervenuti nel semestre di riferimento nella regione Lazio e si segnala il superamento di criticità esistenti in diverse aree del Paese (Campania, Puglia e Veneto) mediante l'**esercizio dei poteri sostitutivi da parte degli organismi regionali competenti**.

Quanto allo **stato di fatto del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani**, con riferimento al solo servizio di raccolta e trasporto, dal quadro di insieme rilevato emerge che: **i bacini di affidamento** del servizio sono sempre di **dimensione inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale regionale**; sussiste una **forte diversificazione del perimetro amministrativo del bacino di affidamento** (numero dei comuni interessati e relativa popolazione); si registra una **differenziazione nelle attuali situazioni gestionali** a livello di ambito o sub-ambito relativamente **al numero dei soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto**.

[Doc. CXLVI, n. 3](#) (Annuncio 9/2/2024)

Relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato
(Dati relativi al secondo semestre 2023)



Presentata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (*Norme in materia ambientale*), modificato dal [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), all'articolo 147, stabilisce che i **servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni** e che gli **enti locali** ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipino obbligatoriamente all'**ente di governo dell'ambito**, individuato dalla competente regione per ciascun ATO. L'**articolo 172** del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che entro il **30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno**, l'**Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA)** presenti alle **Camere** una **relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato**.

Si segnala che l'articolo 14 del [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), reca disposizioni di **rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato**, anche prevedendo l'esercizio di **poteri sostitutivi** con riferimento alle procedure di **affidamento del servizio idrico integrato**. Un ulteriore incentivo alla razionalizzazione degli assetti locali è poi intervenuto con le misure di riordino dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotte dal [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) (articolo 5).

Sintesi del contenuto

La relazione **illustra gli esiti del monitoraggio semestrale svolto dall'ARERA** sugli assetti locali del servizio idrico integrato, riferendo che **tutte le regioni** hanno provveduto a **delimitare gli ambiti territoriali ottimali (ATO)** il cui numero risulta confermato, con riferimento al secondo semestre 2023, in **62**. Quanto all'organizzazione territoriale del servizio, **12 regioni** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta) hanno previsto un **ATO unico** (seppure connotato da una operatività effettiva molto differenziata), mentre le **restanti regioni** hanno mantenuto all'interno del proprio territorio una **pluralità di ATO**; pertanto, si riscontra la presenza di **50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale**, nella quasi totalità dei casi coincidente almeno con il territorio della relativa provincia. La relazione evidenzia quindi le criticità di un'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di ampiezza anche inferiore

alla provincia, atteso il favore del legislatore per una delimitazione degli ATO su area vasta.

La relazione riferisce poi che la **quasi totalità delle regioni italiane** ha positivamente **portato a compimento** il processo di **costituzione degli enti di governo dell'ambito**, dando conto delle situazioni di taluni di essi (in **Calabria, Regione Siciliana, Campania e Lazio**) per i quali il percorso verso la **piena operatività non è ancora completato**. Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma inoltre il consolidamento dei percorsi di **piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito**. Quanto all'**affidamento della gestione del servizio idrico integrato** da parte degli enti di governo dell'ambito, la relazione riferisce, oltre che sugli sviluppi concernenti l'affidamento del servizio nell'ATO unico Molise, sul **superamento di precedenti situazioni inerziali**. Si segnalano poi i casi di **mancato affidamento** ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 ancora perduranti e l'**attivazione dei poteri sostitutivi** previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 115 del 2022 (in particolare, da parte dei presidenti della regione Campania e della Regione Siciliana). Si evidenzia altresì la necessità di eliminare la presenza (pur in costante diminuzione rispetto ai semestri precedenti) di gestori cessati *ex lege* privi di un titolo giustificativo conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. **Ulteriori profili di criticità** rappresentati riguardano la **prossima scadenza dell'affidamento**, fissata al 31 dicembre 2025, **dell'ATO unico della Puglia** e di quello della **Sardegna**. La relazione evidenzia, infine, il permanere di un **water service divide** nella programmazione e **gestione del servizio idrico integrato**, con la fruizione di *standard* elevati in un'ampia area del Paese collocata in prevalenza al Nord e al Centro e situazioni, principalmente nel **Sud e nelle isole, in cui si perpetuano inefficienze**. Nell'ottica di superamento delle criticità dei servizi idrici nelle aree del Mezzogiorno si segnala la costituzione, dal 1° gennaio 2024, prevista dal [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#) (articolo 23), di una nuova società, **Acque del Sud S.p.A.**, cui sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

In **Appendice** la relazione fornisce un **quadro dettagliato delle realtà territoriali del Paese**, riportando, in singole **schede analitiche** sugli assetti locali delle diverse regioni italiane, i principali elementi rappresentati dagli enti di governo dell'ambito.

IX Commissione (Trasporti)

[NN. 6, n. 66](#) (Annuncio 5/2/2024)

Relazioni sulle attività svolte sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano e sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale
(Dati riferiti all'anno 2022)



Predisposte dall'ANSFISA e presentate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'articolo 19 del [decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50](#), stabilisce che l'**Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)** pubblici annualmente e trasmetta, **entro il 30 settembre**, al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due relazioni** aventi a oggetto le **attività svolte** nell'anno precedente dalla medesima Agenzia, rispettivamente, sulle **reti interconnesse del sistema ferroviario italiano** (comma 1) e sulle **reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale** (comma 3). Il medesimo articolo 19, al comma 4, dispone altresì che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'ANSFISA, relativa all'anno precedente.

Si segnala che il Ministero vigilante ha inoltrato alle Camere le due relazioni predisposte dall'ANSFISA sull'attività svolta nell'anno 2022 in attuazione dei commi 1 e 3 del citato articolo 19, non corredate dall'ulteriore relazione prevista dal citato comma 4 del medesimo articolo 19.

Sintesi del contenuto (Reti interconnesse)

La prima delle predette relazioni è stata predisposta dall'ANSFISA in attuazione del **comma 1 dell'articolo 19** del decreto legislativo n. 50 del 2019 ed illustra le **attività (normative, autorizzative e di supervisione) svolte, nell'anno 2022, nel settore della sicurezza ferroviaria**, fornendo informazioni circa i **dati di incidentalità** e sull'**evoluzione della sicurezza ferroviaria**. L'ambito di riferimento è costituito dalle **linee gestite da RFI** (gestore della rete nazionale) e dalle **ferrovie regionali a queste interconnesse**, ritenute di rilevanza strategica per il sistema ferroviario italiano identificate con [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016](#). La relazione riferisce che nel **2022 si sono registrati 107 incidenti significativi** (ossia con morti o feriti o danni ingenti al materiale o interruzioni prolungate del servizio), osservando che tale dato, pur superiore al 2021, rapportato con i volumi di traffico, risulta in linea con il valore medio degli ultimi 10 anni. Gli incidenti significativi hanno riguardato, in gran parte, le indebite presenze di pedoni (79 incidenti, pari a circa il 75%); alla stessa categoria incidentale si riconnettono 61 dei 69 decessi verificatisi.

Ulteriori cause incidentali riguardano: le indebite presenze di veicoli stradali (8), i contesti manutentivi, compresi i cantieri (8), l'errata esecuzione di procedure in esercizio e manovra (7), le indebite salite/discese (3), il dissesto idrogeologico e altre cause (2). Nell'ambito delle categorie indicate, **gli incidenti significativi più spiccatamente di carattere ferroviario (collisioni e deragliamenti di treni) non hanno causato alcun decesso.**

La relazione fa presente che l'andamento dei dati dell'incidentalità ferroviaria, registrati in Italia negli ultimi anni, ha sempre evidenziato il **rispetto dei valori di riferimento per tutte le categorie di rischio stabilite a livello europeo.** Ciò nondimeno, nella logica di migliorare e accrescere i risultati ottenuti, il documento indica, **sulla base dei ritorni derivanti dall'analisi degli incidenti** (analisi estesamente approfondita in uno specifico capitolo del documento), quali principali aree di miglioramento: lo sviluppo di una **positiva cultura della sicurezza (*Just Culture*)** che favorisca, in un clima di reciproca fiducia la cooperazione tra gli operatori ferroviari; il monitoraggio, da parte degli stessi operatori, della **corretta applicazione e dell'efficacia dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).** Dal punto di vista tecnico e tecnologico, assumono particolare rilevanza: la **gestione dei rischi collegati all'indebito attraversamento da parte di pedoni della sede ferroviaria;** il piano di **soppressione ed *upgrade* tecnologico dei passaggi a livello;** l'**adeguamento tecnologico di alcune linee regionali** ai migliori *standard* nazionali; la **massimizzazione dell'efficacia dei processi di manutenzione** dell'infrastruttura e dei veicoli ferroviari. La relazione illustra quindi le **iniziative adottate per la mitigazione dei rischi** e il miglioramento della sicurezza ferroviaria con riferimento alle problematiche evidenziate.

Il documento, oltre a riferire sull'**attività svolta dall'ANSFISA** per quanto attiene al **rilascio di autorizzazioni e certificazioni di sicurezza,** informa poi sull'attività di **supervisione.** A tale riguardo, si fa presente che nel **2022 sono state oggetto di supervisione 44 organizzazioni** di cui **9 gestori di infrastruttura e 35 imprese ferroviarie.** Per quanto attiene alla tipologia di intervento, sono stati attuati **76 interventi di *audit* e *follow up*.** Sono stati **ispezionati da remoto 26 treni merci,** mentre sono stati **981 i treni ispezionati sul campo a campione,** per un totale di **8.167 elementi verificati.** Tali attività sul campo hanno comportato il rilevamento di **283 irregolarità,** per lo più riferibili al generico stato manutentivo dei veicoli riscontrabile tramite controlli visivi esterni.

Sintesi del contenuto (Reti isolate)

La seconda relazione, predisposta dall'ANSFISA in attuazione del **comma 3 dell'articolo 19** del decreto legislativo n. 50 del 2019, illustra l'attività svolta dall'Agenzia sulle **reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale** dal resto del sistema ferroviario, identificate con [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2019, n. 347](#). A tali reti si è di recente aggiunta, in attuazione dell'articolo 3 del [decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121](#), la Ferrovia Reticca (Rhatische Bahn AG),

tratta Tirano–Campocologno (Lombardia–Svizzera). La relazione delinea il **quadro normativo che disciplina le reti funzionalmente isolate**, anche con riferimento al [decreto ANSF n. 3 del 2019](#), con il quale è stato guidato il passaggio da parte dei soggetti operanti sulle reti da un approccio discontinuo al miglioramento, in presenza di eventi indesiderati, ad un miglioramento continuo volto a prevenirne l'accadimento. Vengono quindi elencati i **requisiti e principi** (di cui alla [nota ANSF del 10 luglio 2019](#)) **in materia di sicurezza** il cui rispetto è stato **ritenuto prioritario dall'ANSFISA**, nelle more del complessivo adeguamento al nuovo contesto normativo di riferimento. I riscontri al riguardo forniti dagli operatori ferroviari sono stati oggetto anche nel 2022 di specifico monitoraggio, in particolare nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio (CIE) (di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 50 del 2019). Si fornisce quindi una **tabella riepilogativa dei soggetti operanti al 31 dicembre 2022 e dei relativi titoli autorizzativi**, osservando che globalmente si è registrato un progressivo miglioramento della documentazione del Sistema di gestione della sicurezza, con una **riduzione delle criticità evidenziate nei precedenti rapporti**. Il documento dà poi conto dell'**andamento nel 2022 del processo formativo del personale impiegato in mansioni di sicurezza**, nonché del **rilascio dell'attestazione di soggetto responsabile della manutenzione (SRM)**. Ciò a seguito dell'estensione (con il citato decreto ANSF n. 3 del 2019) alle reti ferroviarie isolate del quadro normativo sull'infrastruttura nazionale, che impone la conversione dei titoli abilitativi rilasciati in applicazione della normativa previgente e l'obbligo per i detentori dei veicoli circolanti sulle reti di individuare i SRM. Altre informazioni fornite riguardano l'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e di sottosistemi strutturali fissi e applicazioni generiche del segnalamento per le ferrovie funzionalmente isolate. Vengono, quindi, elencati gli **obiettivi e le aree di criticità in tema di misure di sicurezza** individuati per il **2022** sulla base dei riscontri provenienti dall'attività di supervisione e degli elementi comunicati dagli operatori ferroviari con le proprie relazioni annuali sulla sicurezza. La relazione dà poi conto dell'**attività di supervisione effettuata nel 2022** (due ispezioni, due *audit*, un *follow-up*, specificatamente indicati), rilevando che per rendere più efficace la gestione di tale attività si è proceduto a trasmettere a tutte le aziende operanti sulle linee isolate un **format omogeneo in cui sintetizzare le informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio**. Si segnala che il quadro riscontrato al 30 settembre 2022 mostra uno **stato di avanzamento fisico degli interventi prossimo allo 0%** nella maggior parte delle organizzazioni, rendendo ipotizzabile l'assenza di accelerazioni nel corso dell'anno successivo. Infine, si riferisce che nel 2022 si sono verificati complessivamente **5 incidenti significativi** (i cui dati sono riportati in allegato), che hanno causato complessivamente **2 feriti**. Si segnalano poi 4 SPAD (*Signal Passed At Danger*), di cui uno con superamento del punto protetto, 3 rotture rotaie e 23 deformazioni o altro disallineamento del binario. Alla luce di tali dati, si rileva che la **manutenzione dell'infrastruttura** rappresenta uno dei principali ambiti che **gli operatori devono potenziare per assicurare il livello di prestazione atteso**.

XIII Commissione (Agricoltura)

[Doc. XCII, n. 1](#) (Annuncio 29/1/2024)

Relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
(Dati relativi all'anno 2022)



Presentata dal Commissario straordinario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

L'articolo 17 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) (*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole*), dispone che l'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** trasmetta annualmente al Parlamento una **relazione** sull'attività svolta a **supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo**. L'intervento di ISMEA si esplica nella fornitura alle banche di un **sistema di garanzie sussidiarie**, ad integrazione di quelle che già assistono le operazioni di credito. La garanzia sussidiaria è di **tipo mutualistico** e sorge automaticamente ed obbligatoriamente (ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per ogni operazione di credito agrario, come definito dall'articolo 43 del [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia](#) (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

In aggiunta alla garanzia sussidiaria, ISMEA ha sviluppato un sistema di **garanzie dirette** che proteggono l'istituto di credito dal rischio di *default* per la quota del finanziamento garantita.

Sintesi del contenuto

La relazione evidenzia preliminarmente che l'attività di rilascio di **garanzie dirette dell'ISMEA** nell'anno 2022 si è incentrata, nel primo semestre, sulla gestione delle misure straordinarie introdotte a **sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza Covid-19**. L'ammontare definitivo delle risorse messe a disposizione di ISMEA per le predette misure (ridotto dall'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) è pari a **350 milioni di euro**. Nel secondo semestre dell'anno l'attività prevalente ha riguardato l'attuazione delle misure straordinarie a **sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina** e/o dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni. Per tali misure sono state messe a disposizione di ISMEA **risorse per complessivi 180 milioni di euro**. Le attività svolte per la gestione dei sopra richiamati fondi statali sono rendicontate negli **allegati 2 e 3** alla relazione.

Il documento dà quindi conto dell'**attività di garanzia sussidiaria**. In particolare, si fa presente che nell'anno **2022** sono state segnalate **9.900 nuove operazioni** per un **importo complessivo** di nuove garanzie pari a circa **1,17 miliardi di euro**, che sommandosi a quelle

già garantite negli anni precedenti portano l'ammontare **totale** delle garanzie in essere a tutto il 2022 a **circa 14,9 miliardi di euro**. Le **commissioni per garanzia sussidiaria**, a carico delle imprese, incassate da ISMEA nel **2022** ammontano a circa **7,2 milioni di euro** (7,8 milioni di euro nel 2021). Per le operazioni in *default* nel 2022 sono stati liquidati complessivamente **0,8 milioni di euro** a fronte di **5 richieste di escussione di garanzia determinate favorevolmente**. Vengono quindi forniti dati di raffronto (a partire dal 1992) tra le commissioni complessivamente incassate per ciascun anno e le perdite complessivamente liquidate a tutto il 2022, ripartite sulla base dell'anno di erogazione del finanziamento sottostante. La **massa garantita** (che rappresenta gli impegni di ISMEA per garanzia sussidiaria a chiusura dell'esercizio) ammonta a complessivi **14,9 miliardi di euro** (15,2 miliardi di euro nel 2021); di tale massa si fornisce un'analisi basata sui livelli di rischio. Si riferisce altresì sulla **valutazione attuariale** del sistema della garanzia sussidiaria.

Per quanto riguarda l'**attività di garanzia diretta**, si riferisce che l'**analisi attuariale** condotta a partite dall'esercizio 2018 **non rileva particolari situazioni di criticità** relativamente alla **congruità delle disponibilità finanziarie** di ISMEA al 31 dicembre 2022, pari a **76,67 milioni di euro**, costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. Si illustra quindi lo stato delle **richieste** pervenute nel corso dell'esercizio 2022, evidenziando che quelle riferite alla misura prevista dall'articolo 13 (co. 1, lett. *m*) del [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) (c.d. "decreto-liquidità"), risultano, fino al 30 giugno 2022, oltre **43 mila** (di cui circa 41 mila rilasciate, per un importo complessivo di oltre **790 milioni di euro**) e **868** (di cui **778 rilasciate**, per un importo garantito complessivo di 25,8 milioni di euro) le richieste fino al 31 dicembre 2022 per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 20 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#). Le **garanzie in essere**, per le quali sono state versate le commissioni, sono **5.054** (4.316 nel 2021) per un totale, effettivamente, garantito pari a **677,6 milioni di euro** (567,2 nel 2021).

La relazione dà poi conto dello stato delle **richieste di escussione**: delle 310 segnalazioni di inadempimento segnalate nel 2022, **234** si sono trasformate in richieste di escussione della garanzia, per un ammontare complessivo di **265 milioni di euro circa**. Quanto alla garanzia di **portafoglio**, al 31 dicembre 2022, a fronte delle **garanzie di portafoglio rilasciate**, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie (a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004), **risorse per complessivi 2.124.475,72 euro**.

Commissioni V (Bilancio) e VII (Cultura)

[NN. 6, n. 62](#) (26/1/2024)

Relazioni sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, accompagnate dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate
(Dati relativi agli anni dal 2017 al 2022)



Presentata dal presidente della Federazione italiana golf

L'articolo 63 del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*), ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, prevede la concessione per il **periodo 2017–2027**, a favore di **Ryder Cup Europe LLP**, della garanzia dello Stato per un ammontare fino a **97 milioni di euro**, relativamente alla parte non coperta dai contributi statali. Il medesimo articolo stabilisce che la **Federazione italiana golf** provveda a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari una **relazione sulle attività svolte**, accompagnata da una **analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate**.

Sintesi del contenuto

Le relazioni riportano l'**ammontare del contributo** che la Federazione Italiana Golf (FIG) ha **ricevuto dallo Stato** (per il tramite del CONI e, dal 2020, di Sport e Salute S.p.A.) pari, per **ciascuna annualità** dal 2017 al 2022, a **5.400.000 euro**. Vengono, inoltre, indicati gli importi corrisposti in ogni annualità, come da contratto, a Ryder Cup Europe LTD per le *Fee* annuali (*Hosting Fee; Destination Fee*). Ciascuna relazione fornisce l'elenco degli eventi realizzati dalla FIG riferiti al Progetto Ryder Cup nell'anno di riferimento.

L'utilizzo delle somme assegnate è stato rendicontato al CONI (dal 2020 a Sport e Salute S.p.A.) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da analitica documentazione allegata alle relazioni.

XIX LEGISLATURA



Le relazioni da obbligo di legge

Monitoraggio e controllo

Servizio per il Controllo Parlamentare

N. 9 — Marzo 2024